Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 1° luglio 1985** — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 13

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA MINISTERIALE 29 dicembre 1984.

Indizione e svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola media statale e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

ORDINANZA MINISTERIALE 8 marzo 1985.

Integrazione, in materia di programmi e prove d'esame, allo schema di bando annesso, come parte integrante, all' ordinanza ministeriale 29 dicembre 1984, relativa alla indizione e allo svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola media statale e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA MINISTERIALE 29 dicembre 1984.

Indizione e svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola media statale e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 16 luglio 1984, n. 326;

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Rilevata la necessità di impartire le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola media statale e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

Ordina:

Art. 1.

Indicazione dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre e posti di insegnamento nelle scuole medie statali comprese quelle con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

I sovrintendenti scolastici regionali e interregionali, il provveditore agli studi di Trento, il sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano, l'intendente scolastico per le scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano, l'intendente scolastico per le scuole della località ladine di Bolzano, indiranno, per ogni provincia compresa nella circoscrizione del proprio ufficio, alla data del 12 febbraio 1985, concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre e posti di insegnamento nelle scuole medie statali e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

I sovrintendenti scolastici interregionali emaneranno bandi distinti per ciascuna regione.

I concorsi sono indetti, con proprio decreto (schema di bando allegato *A*) da trasmettere alle competenti delegazioni regionali della Corte dei conti, per la registrazione, da ciascuno degli organi indicati nel precedente comma primo e si riferiscono alle cattedre e ai posti di insegnamento di cui alle seguenti classi, previste dal decreto ministeriale 3 settembre 1982, tabella *A*, e successive modificazioni ed integrazioni (decreti ministeriali 16 novembre 1982, 15 febbraio 1983, 8 maggio 1984 e 28 dicembre 1984):

XXI - Cultura ladina

XXXIV - Educazione artistica

XXXVI - Educazione fisica nella scuola media

XXXVIII - Educazione musicale nella scuola media

XXXIX - Educazione tecnica nella scuola media

LV - Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento slovena

LVI - Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca

LVII - Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media

LX - Lingua straniera

LXXXV - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media

LXXXVIII - Sloveno, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media con lingua di insegnamento slovena

CXII - Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano

CXIII - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine

I concorsi sono indetti ai fini dell'accesso ai ruoli provinciali del personale docente delle scuole medie statali, per la copertura delle cattedre e dei posti, ivi compresi i posti di sostegno che, entro il termine di due anni di validità delle graduatorie, si renderanno eventualmente disponibili in ciascuna provincia della regione negli anni scolastici 1986-87 e 1987-88, nonché ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. Pertanto, non sarà indicata alcuna cattedra o posto nella fincatura « numero delle cattedre e posti », di cui allo schema di bando (allegato *A*).

In quelle provincie e per quelle classi di concorso per le quali non dovesse verificarsi, nel sopracitato periodo, disponibilità di cattedre o posti conferibili, i concorsi stessi avranno valore solo ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento .

Tra le indicazioni dell'art. 1 dello schema di bando (allegato *A*), va precisato che la classe di concorso XXXVI (educazione fisica nella scuola media) è unica, ma la dotazione dei relativi posti è ripartita in « maschile » e « femminile »; la commissione giudicatrice, quindi, dovrà formulare due distinte graduatorie del concorso.

La classe di concorso LX (lingua straniera) è unica, ma va indicata, nell'ambito di essa e sotto lo stesso numero, la specifica lingua straniera: francese; inglese; russo; spagnolo; tedesco; tuttavia, trattasi di concorsi distinti, per i quali saranno nominate le relative specifiche commissioni.

Attesa la peculiare condizione delle scuole medie per alunni non vedenti e per alunni sordomuti, le quali, a seguito del sempre più generalizzato inserimento di detti alunni nelle scuole medie normali, presentano situazioni di esuberanza di personale docente rispetto alle esigenze, non vengono momentaneamente banditi i concorsi speciali previsti dall'art. 11 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

Per la scuola con lingua di insegnamento diversa da quella italiana i concorsi saranno indetti per tutte le classi sopra elencate, in riferimento agli insegnamenti impartiti nelle relative scuole.

I concorsi per le classi LV e LXXXVIII saranno indetti dal Sovrintendente scolastico per il Friuli-Venezia Giulia; per le classi LVI e CXIII dall'intendente scolastico per le scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano; per le classi XXI e CXIII dall'intendente scolastico per le scuole delle località ladine della provincia di Bolzano; per la classe CXII dal Sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano.

Per le scuole di istruzione secondaria di primo grado in lingua slovena e per quelle della provincia di Bolzano restano ferme le vigenti disposizioni speciali contenute in leggi statali e nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione; a tal fine, gli organi di cui al precedente comma provvederanno ad apportare al predetto schema di bando — con il relativo modello di domanda di ammissione ad esso allegato — le necessarie integrazioni e le eventuali, opportune specificazioni, anche ai fini della limitata partecipazione ai concorsi dei candidati non vedenti e delle particolari categorie ammesse ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione.

Art. 2.

Sedi di svolgimento delle procedure concorsuali

I concorsi di cui al precedente art. 1 si svolgono in sede provinciale con procedure curate dal provveditore agli studi di ogni singola provincia compresa nell'ambito della circoscrizione regionale o interregionale. Per la provincia di Bolzano lo svolgimento dei concorsi è curato, a seconda delle competenze, dal sovrintendente scolastico, dall'intendente scolastico per le scuole in lingua tedesca e dall'intendente scolastico per le scuole delle località ladine.

Nel caso in cui si abbia un numero limitato di candidati per le classi di concorso relative a discipline di particolare specializzazione, il Ministero si riserva di far svolgere i relativi concorsi a livello interregionale, affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente scolastico. In tal caso, i candidati saranno tempestivamente avvertiti, con lettera raccomandata, della sede in cui saranno effettuate le prove concorsuali.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione ai concorsi

La domanda di ammissione, redatta in carta legale, secondo le modalità indicate nell'art. 3 dello schema di bando (allegato *A*) dovrà contenere tutti gli elementi e le dichiarazioni in esso elencate. Alla domanda, da indirizzare al provveditore agli studi della provincia nella quale l'aspirante ha scelto di concorrere, dovrà essere allegata la « scheda personale » (allegato 3 allo schema di bando). Dette schede, ove non reperibili, potranno essere presentate in copia, purché non dissimili da quella tipo.

Per quanto riguarda i termini di scadenza, le particolari dichiarazioni che ciascuna domanda dovrà contenere, la presentazione dei titoli valutabili e di quelli che danno diritto a riserve o preferenze, il pagamento della tassa di esame dovuta da chi partecipa al concorso anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione, si fa espresso richiamo a quanto specificato nello schema di bando allegato (allegato *A*).

Al fine della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di affissione del bando (ad avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo) all'albo della sovrintendenza scolastica, dovrà pervenire al Ministero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Divisione X, con la massima tempestività, a mezzo telex o telegramma, comunicazione della avvenuta affissione; dalla pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine di giorni trenta per la presentazione della domanda da parte dei candidati.

Art. 4.

Esclusione dal concorso - Decadenza - Regolarizzazione

Tutti i candidati sono ammessi ai concorsi con riserva.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, fino all'approvazione delle graduatorie, con decreto motivato, l'esclusione dai concorsi per difetto dei requisiti prescritti. Per i motivi di esclusione e di decadenza e per la ipotesi di regolarizzazione si fa espresso rinvio allo schema di bando (Allegato *A*).

I provvedimenti di esclusione dei candidati che risultassero sprovvisti dei requisiti per essere ammessi ai concorsi sono disposti dal provveditore agli studi. Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, dovrà essere comunicato all'interessato con raccomandata A.R. e dovrà contenere l'indicazione della sua impugnabilità secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, o ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

L'eventuale ricorso gerarchico, da trasmettere per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, dovrà essere indirizzato al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione IV - Viale Trastevere, 76 - 00100 Roma.

In pendenza di impugnative, il ricorrente è ammesso con riserva a tutto il prosieguo delle operazioni successive.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici dei concorsi

Le commissioni giudicatrici dei concorsi, una per ogni classe di concorso — salvo quanto precisato nel precedente art. 1 per la classe di concorso LX (Lingua straniera) — e per ogni provincia, sono nominate dal sovrintendente scolastico competente o dagli organi indicati nel precedente art. 1, secondo le disposizioni contenute nell'apposita ordinanza ministeriale 2 agosto 1984. Ciascuna commissione è presieduta da un professore universitario o da un preside o da un ispettore tecnico ed è composta da due docenti di ruolo della scuola secondaria di primo grado statale, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolare dell'insegnamento cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1982.

Per le classi di concorso relative a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini (purché in possesso dei requisiti di cui al citato decreto ministeriale 2 settembre 1982), ovvero qualora ciò non sia possibile a persona esperta estranea alla scuola (che non abbia avuto ovvero non abbia procedimenti penali in corso per uno dei delitti di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 settembre 1982 citato).

Per la individuazione delle discipline affini si rinvia al decreto ministeriale 2 maggio 1979, con la precisazione che tutti gli insegnamenti riferiti alla classe di abilitazione indicata nella colonna 1 sono da intendersi affini a tutti gli insegnamenti riferiti alle classi di abilitazioni elencate nella colonna 2, di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto ministeriale 2 maggio 1979 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 al Bollettino ufficiale parte prima n. 21-22 del 24-31 maggio 1979).

Il presidente è scelto, per sorteggio, tra coloro i quali, compresi negli appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, abbiano dichiarato la propria disponibilità alla nomina nella provincia, secondo le modalità indicate nella sopra citata ordinanza ministeriale 2 agosto 1984.

Anche per la nomina dei docenti a componenti di ciascuna commissione giudicatrice si procederà alla scelta per sorteggio.

Qualora il numero dei concorrenti che abbiano partecipato alle prove scritte, grafiche, grafico-pratiche sia superiore a 500, la commissione è integrata, con le medesime modalità, con altri tre componenti, di cui uno scelto tra i presidi, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti. In tal caso la commissione si costituisce in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

Qualora venga a mancare uno dei membri, il provveditore agli studi lo sostituisce, sempre con scelta per sorteggio e secondo le modalità contemplate nella già citata ordinanza ministeriale 2 agosto 1984, con altra persona appartenente alla stessa categoria, senza che occorra ripetere le operazioni di esame fino ad allora espletate.

Non possono far parte della commissione giudicatrice coloro che siano coniugi ovvero parenti od affini di qualcuno dei concorrenti entro il quarto grado, né coloro che abbiano preparato alcuno dei concorrenti alle prove di esame.

Ugualmente, non possono far parte della medesima commissione giudicatrice, contemporaneamente, coloro che siano legati da vincolo matrimoniale ovvero di parentela o affinità entro il quarto grado.

All'atto dell'insediamento della commissione giudicatrice il provveditore agli studi invita i membri della commissione stessa a dichiarare per iscritto, sotto personale responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi e e di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 2, lettera *B*) e *C*), del citato decreto ministeriale 2 settembre 1982.

Il personale esperto, estraneo alla scuola, dovrà dichiarare di non aver avuto ovvero di non aver in corso procedimenti penali per uno dei delitti di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del medesimo decreto ministeriale.

Nella medesima dichiarazione, inoltre, i membri della commissioine dovranno confermare la propria posizione giuridica e, per i componenti docenti, anche la titolarità dell'insegnamento della disciplina cui si riferisce il concorso ovvero, nei casi previsti, la titolarità dell'insegnamento della disciplina affine.

L'insorgere, in qualunque fase della procedura concorsuale, di una delle sopracitate condizioni di incompatibilità o di variazione di status dovrà essere immediatamente segnalata dall'interessato al presidente della commissione e da questi al competente provveditore agli studi.

Nel caso sia rilevata l'esistenza o il verificarsi di una delle predette situazioni ostative, il provveditore agli studi adotterà i conseguenziali provvedimenti di sostituzione.

La nomina a componente le commissioni esaminatrici non può essere, di regola, conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive nella medesima sede.

In caso di impossibilità di procedere alle nomine ai sensi dell'art. 3 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dell'art. 5 della legge 16 luglio 1984, n. 326, si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Non è consentita la rinuncia alla nomina conferita, salvo che per gravi e comprovati motivi da documentarsi adeguatamente direttamente all'autorità scolastica che cura lo svolgimento della procedura concorsuale ed alla quale compete provvedere alla nomina in sostituzione. Nel caso in cui vengano addotti, a giustificazione della rinuncia, motivi di famiglia, il provveditore agli studi ne valuta, sulla base della documentazione prodotta o che sarà all'uopo richiesta, la gravità e segnala il caso all'autorità dalla quale il rinunciatario dipende, per l'adozione dei provvedimenti di competenza; nel caso in cui, invece, la rinuncia predetta sia determinata da motivi di salute, il provveditore agli studi dispone immediati accertamenti sanitari di contralla, dandone tempestiva comunicazione all'autorità da cui il rinunciatario dipende, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, quali congedo straordinario o aspettativa.

Nei confronti del personale dichiarato decaduto dalla nomina per mancata assunzione delle funzioni, senza giustificato motivo, alle date stabilite e nei confronti del personale che abbia rinunciato alla nomina per motivi non riconosciuti validi saranno attivate le procedure disciplinari previste dalle norme in vigore.

Le funzioni di segretario sono svolte, sia per la commissione che per ciascuna sottocommissione, da un membro scelto fra i componenti la commissione o la sottocommissione.

La collegialità della commissione esaminatrice o della sottocommissione deve realizzarsi nei vari momenti del procedimento degli esami stessi e non soltanto in quello finale o conclusivo. Non può essere consentito, pertanto, il frazionamento della commissione o sottocommissione ne l'esame contemporaneo di più candidati.

Il presidente ed i componenti la commissione giudicatrice sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

I lavori della commissione si svolgono in maniera continuativa.

Al fine di consentire la conclusione dei concorsi nei termini previsti dalla legge, i componenti delle commissioni giudicatrici non potranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di maturità.

Ai membri della commissione giudicatrice vengono corrisposti, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 270/82, i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero dei candidati.

I decreti di costituzione delle singole commissioni, delle sottocommissioni, nonché quelli di modificazione saranno trasmessi alle competenti delegazioni regionali della Corte dei conti per la registrazione.

Art. 6.

Prove dei concorsi e vigilanza durante le prove

I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche, grafico-pratiche o pratiche e di una prova orale.

Le prove scritte ed orali per i concorsi a posti di insegnamento di una disciplina da impartire in lingua diversa da quella italiana sono sostenute nella predetta lingua di insegnamento.

Le prove scritte, grafiche e grafico-pratiche avranno luogo contemporaneamente in tutte le provincie secondo un apposito calendario che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del giorno* 12 *aprile* 1985 (1). *Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.*

Gli argomenti delle singole prove scritte, grafiche, grafico-pratiche, unici per tutte le sedi di esame, saranno inviati dal Ministero ai provveditori agli studi in doppia busta sigillata, nel numero di copie che ciascun provveditore agli studi avrà segnalato al Ministero — Direzione generale del personale — Affari generali e amministrativi — Divisione X, in relazione al numero delle sedi di esame predisposte.

Della sede di esame presso la quale ciascun candidato sosterrà le prove scritte, grafiche e grafico-pratiche dovrà essere data precisa indicazione secondo le modalità fissate nello schema di bando.

I candidati dovranno presentarsi in tempo utile alle rispettive sedi di esame, tenuto conto che la complessità delle operazioni di appello e di identificazione dei candidati medesimi non dovrà, comunque, consentire che la prova scritta, grafica o grafico-pratica abbia inizio dopo le ore 9,30.

(1) Il calendario delle prove è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 1° luglio 1985.

La vigilanza durante le prove è affidata dal provveditore agli studi agli stessi membri della commissione giudicatrice, ai quali, occorrendo, possono essere aggregati commissari di vigilanza, designati con modalità che saranno stabilite con successiva circolare.

Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti nel precedente art. 5 per i componenti le commissioni giudicatrici; pertanto, deve essere richiesta ai prescelti la medesima dichiarazione.

Qualora le prove scritte, grafiche e grafico-pratiche abbiano luogo in più edifici, il provveditore agli studi istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza presieduto da un membro della commissione giudicatrice o da un commissario di vigilanza da lui designato.

Il plico sigillato degli argomenti delle prove è consegnato tempestivamente dal provveditore agli studi al presidente della commissione e, qualora le prove abbiano luogo in distinti edifici, ai presidenti dei comitati di vigilanza, insieme con l'elenco dei candidati assegnati ai rispettivi edifici.

I componenti la commissione giudicatrice si riuniscono la mattina del giorno fissato per la prova scritta, grafica, grafico-pratica e procedono, coadiuvati dai commissari di vigilanza, all'appello nominale dei candidati ed all'accertamento della loro identità personale sulla base dei documenti esibiti. Quindi il presidente della commissione giudicatrice o, qualora la prova abbia luogo in distinti edifici, i presidenti dei comitati di vigilanza, fatta constatare la integrità dei sigilli e della busta contenente gli argomenti delle prove, estraggono i temi e li dettano ai candidati.

Eventuali copie del testo dovranno essere accuratamente controllate dal presidente della commissione o, in mancanza, dal presidente del comitato di vigilanza.

Durante le prove ai candidati è proibito, a pena di esclusione, di comunicare tra loro e con l'esterno, per qualsiasi motivo, e di portare appunti, libri o note, ad eccezione dei dizionari, codici, tavole o altri testi che saranno, eventualmente, espressamente consentiti.

Tanto la minuta delle prove scritte, grafiche e grafico-pratiche, quanto la bella copia, debbono essere redatte, a pena di nullità, su carta distribuita dall'amministrazione e portare il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato, senza apporvi, a pena di nullità, la firma né altro contrassegno, lo chiude unitamente alla minuta dentro una busta insieme ad un'altra di minor formato, che sarà pure debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del proprio nome e cognome (le coniugate indicheranno il proprio cognome da nubile), del luogo e della data di nascita; quindi consegna tutto al presidente o ad uno dei membri presenti della commissione giudicatrice o di vigilanza, il quale apporrà immediatamente sulla busta la propria firma e la data, senza indicare l'ora della consegna.

Tutte le buste sono poi raccolte in un medesimo plico sigillato insieme al verbale della singola prova, nel quale debbono essere nominativamente indicati i candidati che non si siano presentati, si siano ritirati, o

siano stati allontanati nel corso della prova. Copia di detto verbale contenente l'elenco di tali candidati è trasmesso al provveditorato agli studi.

Art. 7.

Correzione degli elaborati delle prove di esame

Le operazioni di correzione degli elaborati delle prove scritte, grafiche, grafico-pratiche dovranno essere iniziate nei giorni immediatamente successivi a quelli di espletamento delle prove stesse.

Il calendario dei lavori delle commissioni giudicatrici, con l'indicazione dell'orario giornaliero dei lavori, concordato tra i componenti la commissione, sarà inviato ai competenti provveditori agli studi dai presidenti delle singole commissioni.

La commissione, nel giorno di inizio della revisione degli elaborati delle prove scritte, grafiche, grafico-pratiche, procede, preliminarmente, alla riunione di tutte le buste contenenti gli elaborati, al fine di evitare in ogni modo la individuazione della sede in cui sono state svolte le prove e, successivamente, al conteggio di tutte le buste ancora chiuse. Il numero complessivo delle buste deve essere pari al numero dei candidati che hanno completato le prove. Il presidente stesso ripartisce, poi, le buste tra le diverse sottocommissioni, ove costituite; la commissione o ciascuna sottocommissione, verificata l'integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre, segnando, in testa ad ogni lavoro e sulla busta piccola che racchiude la scheda con il nome del rispettivo autore, lo stesso numero.

Tutte le buste vuote che contenevano gli elaborati sono raccolte in un unico plico che sarà sigillato e conservato a cura del presidente, per essere unito a tutti gli altri atti del concorso.

Ugualmente, tutte le buste piccole che racchiudono le schede con l'indicazione delle generalità del candidato sono raccolte in separato, unico plico che, sigillato, sarà conservato a cura del presidente al completamento delle operazioni di correzione degli elaborati.

Compiuto l'esame di tutti i lavori e annotati di volta in volta su ciascuno, a penna, un breve giudizio ed il voto assegnato, si aprono le buste piccole e su ciascun tema viene trascritto il nome dell'autore.

Sono annullati i lavori nei quali la commissione abbia notato tracce sicure di plagio o segni di riconoscimento, sui quali la commissione dovrà esprimere un motivato giudizio.

Qualora una o più delle sottocommissioni costituite non possa, in una determinata giornata, validamente funzionare per l'assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, di uno dei propri membri, le sottocommissioni validamente funzionanti procederanno regolarmente alla correzione degli elaborati delle prove ad esse assegnati.

L'assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, del presidente coordinatore non consente, in alcun caso, il funzionamento di nessuna delle sottocommissioni.

Art. 8.

Prove pratiche ed orali

Le commissioni giudicatrici stabiliranno con sorteggio, come previsto nel bando, nel corso delle prove scritte, grafiche, grafico-pratiche, l'ordine secondo il quale i candidati saranno chiamati a sostenere la prova orale, nonché, con altro sorteggio, l'ordine secondo il quale i candidati stessi saranno chiamati a sostenere la prova pratica, ove prevista, la quale sarà assegnata direttamente dalla commissione.

Della sede, del giorno e dell'ora fissati, rispettivamente, per le prove pratiche e per quelle orali è dato avviso ai singoli candidati con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima sia della prova orale, sia della prova pratica se prevista.

L'elenco dei candidati giornalmente convocati sarà esposto all'albo del Provveditorato degli studi e presso la scuola ove si svolgono le prove pratiche e quelle orali.

Di regola, per le prove orali giornalmente è convocato, per ciascun concorso e per ciascuna commissione o sottocommissione, il seguente numero di candidati:

sei candidati per le classi di concorso che comprendono una sola materia;

cinque candidati per le classi di concorso che comprendono due o tre materie;

quattro candidati per le classi di concorso che comprendono più di tre materie.

Il numero dei candidati da convocare giornalmente per le prove pratiche sarà determinato, per ciascun concorso e per ciascuna commissione o sottocommissione, in relazione alla particolare complessità delle prove stesse, alle attrezzature e strumenti necessari per il loro espletamento ed al grado di utilizzabilità dei laboratori delle scuole ed istituti prescelti.

Perde il diritto alla prova pratica il candidato che si trovi presente quando giunge il suo turno, senza gravi e giustificati motivi, riconosciuti tali dalla commissione, la quale, in tal caso, gli fissa definitivamente un altro giorno, prima della conclusione delle prove pratiche; analogamente, perde il diritto alla prova orale il candidato che non si trova presente quando giunge il suo turno, senza gravi e giustificati motivi, riconosciuti tali dalla commissione, la quale, in tal caso, gli fissa definitivamente un altro giorno, prima della conclusione delle prove orali. L'assegnazione, a ciascuna delle eventuali sottocommissioni, dai candidati presenti avverrà mediante sorteggio da effettuarsi all'inizio dei lavori di ciascun giorno di convocazione.

Qualora una o più delle sottocommissioni costituite non possa, in una determinata giornata, validamente funzionare per l'assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, di uno dei propri membri, il sorteggio sarà effettuato tra tutti i candidati convocati per quella determinata giornata e presenti, sino al raggiungimento del numero di candidati che le sottocommissioni validamente funzionanti dovranno esaminare secondo quanto precisato nel quarto comma del presente articolo. I candidati non sorteggiati saranno, quindi, riconvocati per altra data.

L'assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, del presidente coordinatore non consente, in alcun caso, il funzionamento di nessuna delle sottocommissioni.

Ogni giorno, al termine di ciascuna seduta dedicata alle prove pratiche ed a quelle orali, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del locale dove si svolgono gli esami.

Nel caso che la durata delle prove pratiche, prevista dai programmi di esame ovvero fissata dalle commissioni esaminatrici, sia superiore alle cinque ore, ogni seduta dedicata alle prove pratiche sarà costituita da due giorni, nel primo dei quali la commissione procederà allo svolgimento delle prove pratiche e nel secondo alla loro valutazione: in tal caso, l'elenco dei candidati esaminati, compilato e sottoscritto secondo le modalità sopra descritte, è affisso all'albo del locale dove si svolgono gli esami al termine della seduta.

Le sedute dedicate allo svolgimento delle sole prove orali sono pubbliche: peraltro, è in facoltà del presidente della commissione ovvero del presidente coordinatore, su richiesta dei membri di una sottocommissione, far allontanare quelle persone del pubblico che con il proprio comportamento recano disturbo o intralcio all'ordinato, corretto e sereno svolgimento delle prove.

Art. 9.

Verbali e relazione

I processi verbali delle singole sedute debbono essere contestualmente ed analiticamente redatti, in duplice copia, dal componente la commissione o sottocommissione che svolge le funzioni di segretario e debbono essere firmati da tutti i tre componenti ciascuna commissione o sottocommissione.

Dai verbali debbono risultare l'osservanza della procedura e delle formalità prescritte nella presente ordinanza, i criteri seguiti, i voti ed i giudizi, se previsti, attribuiti a ciascun candidato nelle singole prove di esame, per cascuno dei titoli valutabili e complessivamente.

Ogni commissario ha diritto di far verbalizzare le proprie eventuali osservazioni sulle operazioni di procedura e sui punti attribuiti ai singoli candidati.

Ai verbali è unita la relazione riassuntiva generale sull'andamento del concorso, corredata di eventuali osservazioni.

Art. 10.

Graduatorie - Elenchi - Approvazione e pubblicità - Certificazioni

I provveditori agli studi vigilano sul regolare e corretto espletamento delle procedure concorsuali ed approvano, per ciascuna classe di concorso, la graduatoria di merito, con l'indicazione delle riserve di posti previste dalle norme in vigore, delle preferenze e degli eventuali titoli di specializzazione, l'elenco degli abilitati, nonché l'elenco dei candidati già in possesso della prescritta abilitazione i quali hanno partecipato al solo fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame (art. 2, ottavo comma della legge n. 270/82), compilati dalla commissione esaminatrice o dalle sottocommissioni in sede plenaria.

Nello schema di bando di concorso (allegato *A*), inoltre, sono analiticamente fissate le norme, che si richiamano integralmente, riguardanti il deposito e le modalità di pubblicità delle graduatorie e degli elenchi, le procedure e le condizioni del rilascio delle certificazioni relative alla partecipazione al concorso anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione; dette certificazioni saranno rilasciate solo dopo la registrazione delle graduatorie e degli elenchi, a seconda delle specifiche competenze previste.

Art. 11.

Impugnative

L'art. 12 del bando contiene i necessari richiami alle disposizioni normative che regolano la materia oggetto del presente articolo.

L'unito schema di bando di concorso, con ogni suo allegato, costituisce parte integrante della presente ordinanza e, per quanto non previsto, si rinvia alle norme citate nelle premesse dello schema di bando.

I sovrintendenti scolastici trasmetteranno copia della presente ordinanza ai provveditori agli studi, i quali ne cureranno la diffusione tra le commissioni giudicatrici ed i comitati di vigilanza. Analogamente sarà operato per i bandi di concorso, ad avvenuta registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1984

Il Ministro: FALCUCCI

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI BANDO

per la indizione dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre e posti di insegnamento nelle scuole medie statali e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

IL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO

O

. . . .

Visto il regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 86, con particolare riferimento all'art. 31;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Vista la legge 16 luglio 1984, n. 326;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive integrazioni (decreti ministeriali 16 novembre 1982, 15 febbraio 1983, 8 maggio 1984 e 28 dicembre 1984), con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono state determinate le nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982, con il quale, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stati approvati i programmi per i concorsi a cattedre e a posti nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica e stabilite le relative prove di esame;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982, con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stati approvati i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili e la relativa tabella;

Vista l'ordinanza ministeriale 29 dicembre 1984, con la quale sono state impartite le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola media statale e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

Decreta:

Art. 1.
Concorsi a cattedre e a posti di insegnamento

Sono indetti i seguenti concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole medie statali funzionanti nelle provincie della regione così ripartiti, per le classi di concorso di cui alla tabella *A* annessa al decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive integrazioni (decreti ministeriali 16 novembre 1982, 15 febbraio 1983, 8 maggio 1984 e 28 dicembre 1984) (allegati n. 1 e 1-*bis*):

Classe di concorso		Provincia	Numero delle cattedre e posti
Numero	Denominazione		
—	—	—	—
			//
			//
			//
			//

I concorsi sono indetti ai fini dell'accesso ai ruoli provinciali del personale docente delle scuole medie statali, per la copertura delle cattedre e dei posti, ivi compresi i posti di sostegno che, entro il termine di due anni di validità delle graduatorie, si renderanno eventualmente disponibili in ciascuna provincia della regione, negli anni scolastici 1986-87 e 1987-88, nonché ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. In quelle provincie e per quelle classi di concorso per le quali non dovesse verificarsi, nel sopracitato periodo, disponibilità di cattedre o posti conferibili, i concorsi stessi avranno valore solo ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Ai concorsi possono partecipare:

gli aspiranti non abilitati, purché forniti del titolo di studio prescritto per l'ammissione. Essi possono partecipare al duplice fine dell'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole medie e del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ovvero ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

gli aspiranti già in possesso della prescritta abilitazione. Essi possono partecipare ai fini dell'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole medie e per avvalersi, ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, della legge n. 270/82, del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame ovvero ai soli fini di avvalersi, ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, della legge n. 270/82, del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame.

Ai concorsi possono, altresì, partecipare, ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, limitatamente alle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche e relativamente alle discipline per il cui insegnamento è richiesta la laurea in lettere o in filosofia, i laureati presso le Università pontificie in teologia, in filosofia o in altre discipline ecclesiastiche, indicate nella circolare ministeriale 2 ottobre 1971, prot. 3787 (in supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte prima, n. 9 del 26 febbraio 1976).

I candidati non vedenti possono partecipare ai concorsi solo per le classi XXI, XXXVIII, LV, LVI, LVII, LX, LXXXVIII, CXII, CXIII.

I concorsi si svolgono in sede provinciale, con procedure curate dai provveditori agli studi competenti per territorio.

Nel caso in cui, per le classi di concorso relative a discipline di particolare specializzazione, si abbia un numero limitato di candidati, il Ministero si riserva di far svolgere i relativi concorsi a livello interregionale, affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente scolastico. In tal caso, i candidati saranno tempestivamente avvertiti, con lettera raccomandata, della sede in cui saranno effettuate le prove concorsuali.

Art. 2.
Requisiti di ammissione

Possono partecipare ai concorsi per esami e titoli di cui al precedente art. 1 i candidati che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40, salvo i casi di non applicazione o di elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti. Ai sensi dell'art. 17 della legge 16 luglio 1984, n. 326, che richiama l'art. 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288, il limite massimo di età, oltre il quale non si è ammessi ai concorsi previsti dal presente bando, è fissato in 50 anni anziché in 40 o 45 anni, anche in caso di cumulo di benefici, per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe al normale limite di età. Al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento si prescinde dal limite di età;

3) godimento dei diritti politici;

4) idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare, mediante visita sanitaria di controllo, nei confronti di coloro che si collocano in posizione utile per il conferimento dei posti; per i candidati non vedenti valgono le limitazioni previste nel precedente art. 1, comma quinto;

5) possesso del titolo di studio, indicato nell'allegato 1, colonna 2 ovvero nell'allegato 1-*bis*, da parte degli aspiranti non abilitati che partecipano al concorso ai fini dell'accesso ai ruoli ed anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. In aggiunta ai titoli contemplati nell'allegato 1 e nell'allegato 1-*bis* sono validi anche quelli dichiarati equipollenti nei modi previsti dalle vigenti disposizioni, salvo i casi in cui l'equipollenza sia esclusa espressamente ai fini del conseguimento dell'abilitazione. Sono, altresì, validi i titoli di studio, conseguiti all'estero da candidati che concorrono per l'accesso a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e a posti di insegnamento della classe di concorso CXII (tedesco, seconda lingua, nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano) nonché da candidati ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena, dichiarati equipollenti dal Ministro della pubblica istruzione, rispettivamente, ai soli fini dell'insegnamento ed ai soli fini dell'ammissione ai concorsi, ai sensi degli articoli 69, comma quarto, e 70, comma terzo, della legge 20 maggio 1982, n. 270;

6) possesso dell'abilitazione prescritta, da cui sono esonerati gli aspiranti indicati nel precedente n. 5). Nel caso in cui l'abilitazione sia stata conseguita a norma del pregresso ordinamento è ammesso — ma non sarà considerato come titolo valutabile ai sensi del decreto ministeriale 3 settembre 1982, con il quale sono stati approvati i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili e la relativa tabella — il titolo di studio da detto ordinamento prescritto. Le lauree rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 25 luglio 1970 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 31 agosto 1970) hanno valore abilitante in relazione alle classi di concorso LVII e LX.

Per le scuole di istruzione secondaria di primo grado in lingua slovena e per quelle della provincia di Bolzano restano ferme le vigenti disposizioni speciali contenute in leggi statali e nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione.

Non possono partecipare ai concorsi:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

c) coloro che sono temporaneamente interdetti, per il periodo di durata dell'interdizione;

d) coloro che sono incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

e) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale, i quali sono ammessi al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

f) gli insegnanti non di ruolo che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento o dell'esclusione temporanea, per tutta la sua durata.

Art. 3.

Domanda di ammissione e titoli

La domanda di ammissione, redatta, su carta legale, secondo il modello allegato (allegato 2), dovrà essere diretta al provveditore agli studi della provincia nella quale l'aspirante ha scelto di concorrere.

La domanda, datata e sottoscritta dall'interessato con firma autenticata nei modi di legge (1), deve essere presentata in una sola provincia per ciascuna classe di concorso; della domanda di ammissione fa parte integrante la «scheda personale» (allegato 3) che gli aspiranti devono compilare nella parte ad essi riservata; per la indicazione del codice meccanografico della classe di concorso sulla scheda personale, vedasi allegato 4. Coloro che, avendone i prescritti requisiti, intendono concorrere per più classi di concorso devono presentare distinte domande di ammissione, corredate da altrettante schede personali. In caso di difformità tra le dichiarazioni contenute nella domanda e quelle nella scheda si terrà conto di quelle contenute nella domanda; a tal fine, il provveditore agli studi apporterà sulla scheda le opportune rettifiche o integrazioni.

I candidati che, in possesso dei titoli di specializzazione conseguiti al termine di corsi biennali presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, intendono concorre anche ai fini dell'eventuale conseguimento della nomina per successive disponibilità di posti di insegnamento nelle scuole medie speciali aventi particolari finalità e di posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps nel corso del biennio di validità della graduatoria, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, specificando, altresì, il titolo di specializzazione posseduto.

I candidati residenti all'estero debbono inoltrare la domanda per il tramite del Ministero degli affari esteri - Direzione generale per le relazioni culturali.

(1) La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i candidati che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio. Per i candidati che si trovino all'estero la firma dovrà essere autenticata dalla competente autorità consolare. Per i candidati che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione:

A) Il cognome ed il nome; per le coniugate va indicato solo il cognome di nascita.

B) La data ed il luogo di nascita.

C) Il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

E) Le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti.

F) Il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione, ai sensi del precedente art. 2, punti n. 5) e 6); devono essere, altresì, espressamente indicati i singoli esami superati, qualora questi siano prescritti per l'ammissione.

G) Gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed eventualmente le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, ivi compresi i provvedimenti di dispensa dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità.

H) Gli eventuali provvedimenti di interdizione scolastica ed il periodo di durata dell'interdizione stessa.

I) La posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini.

L) Di non aver prodotto altra domanda per la medesima classe di concorso in altra provincia.

A norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le dichiarazioni di cui sopra sostituiscono, fino alla presentazione della documentazione di rito, le relative certificazioni.

Coloro che, avendo superato l'età di 40 anni, chiedono l'ammissione al concorso in applicazione delle norme vigenti, debbono precisare, a pena di esclusione, ed allegare alla domanda di partecipazione, i titoli in base ai quali hanno diritto alla non applicazione o alla elevazione del limite massimo di età.

Il candidato ha l'onere di indicare il proprio esatto recapito; ogni variazione di recapito deve essere comunicata, mediante lettera raccomandata, direttamente al provveditore agli studi della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Non è ammessa:

1) la domanda che sia stata presentata oltre i termini stabiliti dal successivo art. 4;

2) la domanda priva della firma del candidato.

Ai candidati, la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dei precedenti numeri 1) e 2), sarà fatta immediata comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla domanda di ammissione devono essere uniti i titoli valutabili, eventuali documenti o certificazioni, nonché l'elenco dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli contenenti correzioni o abrasioni non convalidate non saranno presi in considerazione. Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati, a qualsiasi fine, all'Amministrazione della pubblica istruzione o ad altra Amministrazione.

I candidati che partecipano a più concorsi possono presentare i propri titoli in allegato ad una sola domanda di concorso, alla quale dovranno peraltro fare espresso riferimento, solo se la partecipazione è richiesta per i concorsi della stessa provincia.

I candidati non abilitati che partecipano al concorso anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dovranno allegare, altresì, alla domanda di ammissione la ricevuta del pagamento della tassa di L. 4.000, ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1132, articolo 3, versata sul conto corrente postale n. G U 1016 intestato all'ufficio registro tasse - concessioni governative - tasse scolastiche; i candidati che partecipano a più concorsi sono tenuti ad altrettanti distinti versamenti.

Art. 4.

Modalità e termini utili per la presentazione della domanda di ammissione, dei titoli valutabili, di certificazioni, dei documenti attestanti diritto a preferenza e a riserva.

La domanda di ammissione, i titoli valutabili ed ogni eventuale documentazione debbono essere presentati entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avviso di affissione del bando all'albo della sovrintendenza scolastica.

Domanda, titoli valutabili e documenti devono essere spediti per plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure recapitati a mano; in quest'ultimo caso, l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.

Le domande, i titoli valutabili e i documenti, spediti a mezzo plico raccomandato, si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077).

Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario dell'ufficio ricevente.

I titoli valutabili ed i documenti possono essere presentati anche separatamente dalla domanda di ammissione al concorso, purché entro il termine e con le modalità previste per la domanda stessa e con espressa indicazione della domanda e del concorso o dei concorsi cui si riferiscono.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, i candidati residenti all'estero, fermo restando l'obbligo di presentare entro il predetto termine di trenta giorni la domanda di ammissione, possono presentare i documenti ed i titoli valutabili nell'ulteriore termine di giorni trenta; detti titoli, tuttavia, debbono essere stati conseguiti entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione; la residenza in territorio di altro Stato dovrà essere comprovata mediante apposito documento allegato alla domanda di ammissione.

I titoli ed i documenti non presentati, o prodotti oltre i termini di scadenza, non saranno presi in alcuna considerazione, anche se indicati nella domanda o nell'elenco.

I documenti attestati i titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, danno diritto alla preferenza (allegato 5) nella graduatoria nel caso di parità di punti ovvero alla riserva di posti (allegato 6), qualora non siano stati allegati alla domanda di ammissione, dovranno essere prodotti entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di chiusura delle prove orali di tutti i candidati. Detti titoli sono presi in considerazione anche se acquisiti dai candidati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione al concorso, ma entro il termine sopracitato. Ai fini di cui sopra, all'albo dell'ufficio scolastico che cura lo svolgimento del concorso dovrà essere affisso, almeno 10 giorni prima della conclusione di tutte le prove orali, apposito avviso che ha valore di notifica per tutti i candidati.

Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni e modificazioni, e il diritto alle preferenze in caso di parità di punti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà documentato a cura degli interessati secondo le prescrizioni contenute nelle citate disposizioni; per quanto riguarda, in particolare, le categorie previste dall'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, da attestazione di iscrizione negli elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della stessa legge.

Art. 5.

Esclusione dal concorso - Decadenza - Regolarizzazione

Tutti i candidati sono ammessi ai concorsi con riserva.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, fino alla approvazione delle graduatorie, con decreto motivato, l'esclusione dai concorsi per difetto dei requisiti prescritti.

In particolare, sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato domanda:

a) coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 o la cui domanda sia mancante di taluna delle dichiarazioni di cui alle lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *F*), *I*), ed *L*) del precedente art. 3;

b) coloro che siano stati dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità;

c) coloro che siano temporaneamente interdetti o inabilitati, durante il periodo di durata dell'interdizione o dell'inabilitazione;

d) i dipendenti dello Stato o degli enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale, i quali sono ammessi al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

e) coloro che siano stati condannati per uno dei delitti che, ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, comportano la destituzione di diritto;

f) coloro che abbiano presentato più domande, per la stessa classe di concorso, in provincie diverse.

Ai fini del conseguimento dell'abilitazione restano fermi i casi di esclusione di cui al precedente comma, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), ed *f*), fatta eccezione per la mancanza del possesso del requisito dell'età, da cui si prescinde ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

L'esclusione è disposta dal provveditore agli studi che cura lo svolgimento dei concorsi con decreto motivato, che dovrà essere comunicato all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà contenere l'indicazione della sua impugnabilità secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, o ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Negli stessi modi è comunicato al candidato che ha prodotto domanda di partecipazione ai concorsi sia al fine dell'accesso al ruolo del personale docente sia al fine di conseguire l'abilitazione, che, qualora sia riscontrata la mancanza del possesso del requisito della età di cui al n. 2) del precedente art. 2, la partecipazione al concorso si intende limitata al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento; analogamente sarà operato nei confronti del candidato che, già in possesso dell'abilitazione, ha prodotto domanda di partecipazione ai concorsi sia al fine dell'accesso al ruolo del personale docente sia per avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle prove di esame.

L'esclusione è effettuata sulla base della dichiarazione fatta dal candidato nella domanda di ammissione, ovvero sulla base della documentazione prodotta, ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dall'autorità scolastica.

Qualora i motivi che determinano le esclusioni previste dal presente bando siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il provveditore agli studi disporrà, con apposito decreto, l'annullamento delle prove con conseguente esclusione dalla graduatoria di merito, dall'elenco degli abilitati e dall'elenco dei candidati i quali, già in possesso della prescritta abilitazione, hanno partecipato al solo fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame (articolo 2, ottavo comma, della legge n. 270/82).

Negli stessi modi sarà disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni di cui all'art. 3; del relativo provvedimento di decadenza sarà data integrale comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Decadono, altresì, dal diritto alla preferenza o alla riserva coloro che non abbiano presentato i prescritti documenti nel termine fissato dall'art. 4, penultimo comma.

Non è disposta l'esclusione nei confronti dei candidati che nelle domande di partecipazione al concorso abbiano omesso una o più delle dichiarazioni prescritte a pena di esclusione, qualora dal contesto delle domande stesse o dalla documentazione prodotta possa desumersi sufficiente indicazione del possesso dei requisiti o degli elementi o circostanze che avrebbero dovuto essere dichiarati sotto la propria responsabilità dai candidati stessi nelle domande di partecipazione.

E' ammessa la regolarizzazione delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata in modo difforme da quello prescritto dalle norme vigenti in materia; in tal caso l'ufficio che cura lo svolgimento del concorso concede al candidato il termine perentorio di giorni dieci per provvedere alla regolarizzazione: in mancanza dell'adempimento richiesto, si procederà all'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Non è motivo di esclusione la presentazione di una sola domanda per la partecipazione a più classi di concorso nella medesima provincia; in tale ipotesi, il provveditore agli studi procederà a denunciare, ai sensi delle vigenti disposizioni (de-

creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955), al competente ufficio del registro le infrazioni alle leggi sul bollo commesse dal candidato per le domande aggiuntive di partecipazione contenuta nell'unica domanda prodotta, informandone l'interessato.

Nel caso in cui il candidato, che abbia chiesto di partecipare al concorso anche o al solo fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento, abbia omesso in tutto o in parte il versamento della tassa di concessione governativa prescritta per l'esame di abilitazione, il provveditore agli studi assegnerà al candidato il termine perentorio di giorni dieci per la regolarizzazione presso il competente ufficio del registro, in mancanza della quale, nel termine fissato, procederà alla esclusione.

Nei modi sopra descritti si procederà anche nei casi in cui le ipotesi previste nei precedenti commi si verifichino in concomitanza.

Art. 6.

Norme sui documenti

Le domande di partecipazione e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; la regolarizzazione degli atti non conformi alle prescrizioni sul bollo deve essere effettuata, a cura del provveditore agli studi, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955.

I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale o in copia notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici o fotografici di cui alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962) autenticate ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Non si terrà conto delle copie non autenticate.

Sono soggetti alla legalizzazione — secondo le modalità indicate nell'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — le firme sugli atti e sui documenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge medesima e precisamente:

a) le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio, da prodursi agli uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola, sono legalizzate dalla competente autorità scolastica provinciale;

b) le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato, sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Agli atti e documenti sopra indicati redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato o da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera nello Stato, sono legalizzate dal Ministero degli affari esteri. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

E' sempre in facoltà dell'Amministrazione accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti esibiti dai concorrenti.

Art. 7.

Commissione giudicatrice del concorso

La commissione giudicatrice, costituita a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dell'art. 5 della legge 16 luglio 1984, n. 326, e secondo le istruzioni di cui alla relativa ordinanza ministeriale 2 agosto 1984, sarà nominata, a livello provinciale, per ciascuna classe di concorso — per la classe LX, per ciascuna delle singole lingue straniere — con successivo decreto del sovrintendente scolastico ovvero, nei casi di sostituzione, dal provveditore agli studi che cura lo svolgimento dei concorsi.

Art. 8.

Prove dei concorsi - Valutazione dei titoli

I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche, grafico-pratiche o pratiche e di una prova orale e vertono sugli uniti programmi (allegato 7), preceduti da « avvertenze generali », anche per quanto riguarda la durata delle singole prove.

I candidati si intendono ammessi alle prove scritte, grafiche, grafico-pratiche di esame in base alla presentazione delle domande.

Le prove scritte, grafiche, grafico-pratiche avranno luogo contemporaneamente in tutte le provincie secondo un apposito calendario che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del giorno 12 aprile 1985 (1). Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati. Gli argomenti delle singole prove scritte, grafiche, grafico-pratiche sono inviati dal Ministero e sono unici per tutte le sedi di esame.

Le prove per i concorsi a posti di insegnamento di una disciplina da impartire in lingua diversa da quella italiana sono sostenute nella predetta lingua di insegnamento.

Alla determinazione delle prove pratiche provvede direttamente ogni singola commissione giudicatrice.

Il primo giorno delle prove scritte, grafiche, grafico-pratiche che ogni commissione giudicatrice provvederà al sorteggio della lettera che determinerà l'ordine della convocazione dei candidati per le prove orali e ad altro sorteggio della lettera che determinerà l'ordine della convocazione dei candidati per le prove pratiche, se previste. L'esito dei sorteggi sarà oggetto di affissione all'albo del provveditore agli studi.

Quando fra i concorrenti vi siano non vedenti o invalidi che si trovino nell'impossibilità di eseguire qualche prova con le modalità stabilite, è data facoltà alla commissione di adottare per essi, in relazione alla natura della minorazione, modalità diverse, sempre che la prova possa offrire sufficienti elementi di giudizio. I candidati che si trovino in tali condizioni devono espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione; devono, inoltre, inviare al provveditore agli studi una istanza specifica dieci giorni prima dell'inizio delle prove e presentarsi nel giorno antecedente alle prove stesse all'ufficio scolastico provinciale.

Dieci giorni prima del giorno fissato per l'espletamento delle prove scritte, grafiche e grafico-pratiche le autorità scolastiche che curano lo svolgimento dei concorsi affiggeranno agli albi dei rispettivi uffici gli elenchi delle sedi di esame, con la loro esatta ubicazione e con la precisa indicazione della destinazione dei candidati, distribuiti, in ordine alfabetico, tra le varie sedi. Copie di detti elenchi saranno, a cura del provveditore agli studi, affisse all'albo di distretti scolastici ovvero di scuole della provincia opportunamente scelti.

I candidati, muniti di uno dei documenti di identificazione indicati al successivo art. 9, si presenteranno alle rispettive sedi di esami in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione cominceranno alle ore otto, onde consentire di iniziare le prove scritte, grafiche, grafico-pratiche alle ore 9,30. Tale ora deve essere la stessa per tutte le sedi.

Perde il diritto a sostenere le prove il concorrente che ad esse non si presenti nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti.

I candidati ammessi alle prove pratiche e i candidati ammessi alle prove orali saranno singolarmente convocati per il giorno e l'ora fissati dalla commissione giudicatrice, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima della prova orale o della prova pratica, se prevista. Nella lettera di convocazione per le prove pratiche è data anche comunicazione del voto riportato nelle prove scritte, grafiche, grafico-pratiche; nella lettera di convocazione per le prove orali è data comunicazione anche del voto riportato nelle prove pratiche, ove previste.

Perde il diritto alla prova pratica o a quella orale il candidato che non si trovi presente quando giunge il suo turno; nel caso che i candidati siano impediti da gravi motivi, da documentarsi debitamente e, se si tratti di infermità, mediante certificato medico, potrà essere esaminata la possibilità di autorizzare, solo una volta, il rinvio delle prove pratiche e di quelle orali, sempreché la commissione non abbia concluso, rispettivamente, tutte le prove pratiche o tutte quelle orali.

La domanda di rinvio va redatta su carta da bollo e indirizzata alla autorità scolastica che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali. Coloro che si trovino comunque in servizio dovranno far comprovare il motivo della domanda dal capo della scuola o dell'ufficio. Adeguati accertamenti si riserva l'Amministrazione di effettuare nei confronti dei candidati che non prestino servizio. La domanda si intende proposta a rischio esclusivo del candidato ed è da considerare respinta in caso di mancata comunicazione di accoglimento.

Ogni giorno, al termine di ciascuna seduta dedicata alle prove pratiche ed a quelle orali la commissione forma l'elenco

(1) Il calendario delle prove è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 1° luglio 1985.

dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del locale dove si svolgono gli esami.

Nel caso che la durata delle prove pratiche, prevista dai programmi di esame ovvero fissata dalle commissioni esaminatrici, sia superiore alle cinque ore, ogni seduta dedicata alle prove pratiche sarà costituita da due giorni, nel primo dei quali la commissione procederà allo svolgimento delle prove pratiche e nel secondo alla loro valutazione: in tal caso, lo elenco dei candidati esaminati, compilato e sottoscritto secondo le modalità sopra descritte, è affisso all'albo del locale dove si svolgono gli esami al termine della seduta.

La commissione giudicatrice dei concorsi dispone di cento punti, di cui quaranta punti per le prove scritte, grafiche, grafico-pratiche o pratiche; quaranta punti per la prova orale e venti per i titoli. Superano le prove scritte, grafiche, grafico-pratiche o pratiche i candidati che abbiano riportato complessivamente una votazione non inferiore a punti ventotto su quaranta e non meno dei punti corrispondenti ai sei decimi in ciascuna delle singole prove scritte, grafiche, grafico-pratiche o pratiche.

A tal fine la commissione giudicatrice nella sua prima adunanza ripartisce il punteggio in quarantesimi tra le singole prove scritte, grafiche, grafico-pratiche o pratiche previste.

La ripartizione è subito resa nota mediante affissione all'albo del competente ufficio scolastico provinciale ed è riportata nel verbale della predetta adunanza e nella relazione finale.

Superano la prova orale i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno punti ventotto su quaranta.

I candidati che abbiano superato le prove scritte, grafiche, grafico-pratiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora essa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.

Le commissioni giudicatrici procedono, soltanto per i candidati che hanno superato le prove scritte, grafiche, grafico-pratiche o pratiche e la prova orale alla valutazione dei titoli in base ai punteggi stabiliti nella annessa tabella (allegato 8). Tale valutazione non è effettuata nei confronti dei candidati che hanno partecipato al concorso al solo fine del conseguimento dell'abilitazione o al solo fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame, ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, della legge n. 270/82.

Art. 9.

Identificazione dei concorrenti

I concorrenti debbono presentarsi alle prove scritte, grafiche, grafico-pratiche o pratiche e a quella orale muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, debitamente aggiornato:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta bollata) provvista della firma del concorrente, autenticata dal segretario comunale o da un notaio;
2) libretto ferroviario personale, se il concorrente è dipendente dello Stato;
3) passaporto;
4) carta di identità;
5) tessera postale;
6) porto d'armi;
7) patente automobilistica;
8) libretto universitario.

Art. 10.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti - Elenco degli abilitati - Elenco dei candidati già abilitati.

La graduatoria di merito è compilata dalla commissione esaminatrice o dalle sottocommissioni in sede plenaria, a livello provinciale e per ciascuna classe di concorso — per la classe di concorso LX, per ciascuna delle singole lingue straniere — sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove scritte, grafiche, grafico-pratiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. Per la classe di concorso XXXVI (Educazione fisica nella scuola media) la commissione esaminatrice formulerà, in relazione alla dotazione dei relativi posti, ripartiti in maschili e femminili, due distinte graduatorie di merito.

Nella graduatoria di merito devono essere indicati, per ciascun concorrente, il voto assegnato alle prove scritte, grafiche, grafico-pratiche o pratiche, il voto assegnato alla prova orale, i punti attribuiti per i titoli ed il totale dei punti.

Devono altresì, essere indicati gli eventuali titoli di specializzazione, precisando il particolare tipo degli stessi (per minorati dell'udito; per minorati della vista; per minorati psicofisici), nonché gli eventuali titoli di preferenza e il diritto alla riserva dei posti, con l'indicazione, rispettivamente, dei codici meccanografici di cui all'allegato 9 ed agli allegati citati 5 e 6.

Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria conserva validità per due anni, dalla sua approvazione, ai fini della copertura dei posti che, entro tale termine, si renderanno eventulmente disponibili in ciascuna provincia della regione, negli anni scolastici 1986-87 e 1987-88. In quelle provincie e per quelle classi di concorso per le quali non dovesse verificarsi, nel sopracitato periodo, disponibilità di cattedre o posti - conferibili, i concorsi stessi avranno valore solo ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Per la copertura di eventuali posti di insegnamento nelle scuole medie speciali aventi particolari finalità e posti di sostegno a favore di alunni di scuola media portatori di handicaps, i candidati devono essere in possesso del titolo di specializzazione conseguito al termine di corso biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e corrispondente al posto da coprire.

I candidati che abbiano partecipato al concorso anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione e che abbiano riportato, rispettivamente, nelle prove scritte, grafiche, grafico-pratiche o pratiche e nelle prove orali una votazione non inferiore ai punti ventotto su quaranta, vengono inclusi, in ordine alfabetico, in apposito elenco, compilato dalla medesima commissione esaminatrice o dalle sottocommissioni in sede plenaria.

I candidati, i quali, già in possesso della prescritta abilitazione, abbiano partecipato al concorso al solo fine di avvalersi del miglior puteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame, sono inclusi in apposito elenco, analogamente compilato dalla commissione o dalle sottocommissioni in sede plenaria.

Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile, in relazione al numero dei posti che entro i due anni, a decorrere dalla sua approvazione, di validità della graduatoria di merito, risultino eventualmente disponibili in ciascuna provincia della regione, negli anni scolastici 1986-87 e 1987-88.

Ai fini della nomina, si osservano le riserve dei posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni e modificazioni, con le modalità e i limiti dalle medesime stabiliti (art. 15, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417).

Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 482/68, qualora abbiano conseguito un punteggio tale da conseguire la nomina, devono essere compresi nella quota di riserva dei posti prevista; analogamente sarà operato per le altre categorie di riservatari sotto descritte.

Il 2% dei posti messi a concorso — e comunque non meno di due posti — è riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior favore previste da leggi speciali (art. 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

Il 10% dei posti, dedotte le aliquote sopra precisate, è riservato agli insegnanti dei ruoli ordinari delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado limitatamente alle classi di concorso per cui siano forniti di idoneità o di abilitazione (art. 5 della legge 3 agosto 1957, n. 744 modificato dall'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831).

Nel caso che il numero dei posti da riservare alle particolari categorie di candidati risulti superiore, complessivamente, alla metà dei posti conferiti, esso sarà ridotto a tale metà ed il numero parziale dei posti delle varie categorie di riservatari sarà ridotto proporzionalmente.

Art. 11.

Approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito, degli elenchi degli abilitati e degli elenchi dei candidati già abilitati - Certificazione dell'esito dei concorsi, delle prove di esame e delle abilitazioni.

Le graduatorie di merito, gli elenchi degli abilitati e gli elenchi dei candidati, i quali, già in possesso della abilitazione, abbiano partecipato al concorso al solo fine di avvalersi del

miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove d'esame, sono depositati per dieci giorni nella sede dell'ufficio scolastico che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali; del deposito è dato avviso mediante l'affissione all'albo. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e piò, entro tale termine, presentare reclamo scritto esclusivamente per errori materiali od omissioni al Provveditore agli Studi, il quale, esaminati i reclami, può rettificare, anche d'ufficio, le graduatorie, senza fare risposta agli interessati.

Quindi la medesima autorità scolastica, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei concorrenti iscritti nelle graduatorie, dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola media, approva con propri decreti le graduatorie di merito; con i medesimi provvedimenti sono approvati gli elenchi di cui al precedente primo comma.

I provvedimenti hanno carattere definitivo.

Ad avvenuta registrazione da parte delle competenti delegazioni regionali della Corte dei conti, le graduatorie e gli elenchi saranno pubblicati mediante affissione all'albo dell'ufficio scolastico provinciale e di tale affissione sarà dato contemporaneo avviso a distretti scolastici e scuole opportunamente scelti. Dalla data di affissione decorre il termine per eventuali impugnative.

Il provveditore agli studi trasmetterà, successivamente, al sovrintendente scolastico competente l'elenco degli abilitati, unitamente ad una copia del processo verbale redatto giornalmente dalla commissione esaminatrice, nonché ad una copia della relazione riassuntiva finale.

I titoli e i documenti prodotti dai candidati non saranno restituiti prima che siano decorsi i termini per l'impugnativa, a meno che i candidati stessi non rinuncino, con espressa dichiarazione in carta legale, ad ogni eccezione in ordine allo svolgimento dei concorsi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati circa l'esito dei concorsi, i candidati dovranno inviare al provveditore agli studi che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali, apposita domanda in carta legale, allegando tante marche da bollo quante sono le copie dei certificati richiesti.

Alla medesima autorità scolastica provinciale e con analoghe modalità saranno richiesti i certificati di esito delle prove d'esame da parte dei candidati i quali, già in possesso dell'abilitazione, abbiano partecipato al concorso al solo fine di avvalersi, ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame.

I candidati che, provvisti di laurea o diploma conseguito presso Università o istituti superiori, chiedono, avendo partecipato al concorso anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione, la certificazione dell'abilitazione conseguita, dovranno produrre al sovrintendente scolastico domanda in carta legale, allegando tante marche da bollo quanti sono i certificati richiesti nonché la ricevuta della tassa, versata « una tantum » e nell'importo fissato dai competenti organi, a favore dell'opera universitaria ovvero della regione nel cui ambito territoriale rientra l'Università o l'istituto superiore presso cui è stata conseguita la laurea o il diploma; i candidati che hanno partecipato ai medesimi fini a più concorsi sono tenuti ad altrettanti distinti versamenti.

Il provveditore agli studi ed il sovrintendente scolastico provvederanno, nelle rispettive competenze, al rilascio di tutte le predette certificazioni solo ad avvenuta registrazione delle graduatorie e degli elenchi da parte delle competenti delegazioni regionali della Corte dei conti.

Ai candidati collocati utilmente nelle graduatorie di merito saranno richiesti, a cura dei provveditori agli studi, tutti i documenti attestanti il possesso dei requisiti di ammissione ai concorsi.

Art. 12.
Ricorsi

Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione al concorso o l'esclusione dal concorso stesso per mancanza dei requisiti prescritti è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ovvero ricorso giurisdizionale di prima istanza al tribunale amministrativo regionale ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Dal predetto organo il ricorso gerarchico deve essere trasmesso al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e affari generali e amministrativi - Divisione quarta - con la formulazione delle proprie deduzioni e corredata da tutti gli elementi utili per la decisione e con la prova dell'avvenuta notificazione ai controinteressati.

La medesima autorità scolastica, qualora il ricorrente non abbia provveduto alla notificazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, cura la comunicazione del ricorso, nelle forme di rito, per conto del Ministero, agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.

I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione dal concorso, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionamenti al concorso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria di merito, nell'elenco degli abilitati e nell'elenco dei candidati, i quali, già in possesso della prescritta abilitazione, hanno partecipato al solo fine di avvalersi del miglio punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame (art. 2, ottavo comma, della legge n. 270/82).

Avverso la graduatoria di merito, l'elenco degli abilitati e l'elenco dei candidati, che, già in possesso della pescritta abilitazione, hanno partecipato al solo fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame (articolo 2, ottavo comma, della legge n. 270/82) approvati, con decreto, dal provveditore agli studi è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 13.
Norme per particolari categorie

I candidati che presentino domanda di ammissione al concorso ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per la classe LVII e che siano già in possesso di abilitazione all'insegnamento di italiano nelle scuole medie con lingua di insegnamento slovena o tedesca conseguita ai sensi del precedente ordinamento possono chiedere di essere esonerati dalle prove di italiano. Analogamente, hanno facoltà di essere esonerati dalle prove di tedesco i candidati in possesso di abilitazione all'insegnamento di detta lingua che presentino domanda di ammissione al concorso, ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, per la classe CXIII. In tali casi alla domanda dovrà sempre essere allegata la certificazione attestante la conseguita abilitazione.

La prova orale si intende superata se viene conseguita una votazione non inferiore a ventotto su quaranta.

L'abilitazione in tal modo conseguita è limitata agli insegnamenti di storia ed educazione civica e di geografia nella scuola media.

Art. 14.
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle norme citate in premessa.

Tutti gli allegati al presente bando ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione e pubblicato mediante affissione all'albo della sovrintendenza scolastica. Di tale affissione è data notizia mediante avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, a cura del Ministero della pubblica istruzione.

(Luogo e data) . . . .

Il sovrintendente scolastico . . . . .
O . . . .

ALLEGATO 1				ALLEGATO 1-*bis*
Classi di concorso 1	Titoli di ammissione 2	Insegnamenti relativi alla classe di concorso 3	Diploma di abilitazione corrispondente 4	Titoli di ammissione validi ai sensi del D.M. 16-11-1982 (*G.U.* del 22-11-1982, n. 321) e del D.M. 28-12-1984 (*G.U.* del 14-1-1985, n. 11) 1
XXI. — **Cultura ladina**	Laurea in: lettere; filosofia; materie letterarie; pedagogia	Cultura ladina nella scuola media delle valli ladine	Diploma di cultura ladina	Laurea in: lettere; filosofia; materie letterarie; pedagogia
XXXIV. — **Educazione artistica**	Laurea in architettura; diploma della accademia di belle arti, purché congiunto a diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado	Educazione artistica nella scuola media	Diploma di educazione artistica	Laurea in architettura; diploma della accademia di belle arti, purché congiunto a diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado
	Laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (1), purché congiunto a diploma di maturità artistica, o a diploma di maturità d'arte applicata, o a diploma di maturità professionale per tecnico della grafica e della pubblicità o per tecnico della cinematografia e della televisione			Laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (1), purché congiunta a diploma di maturità artistica, o a diploma di maturità di arte applicata, o a diploma di maturità professionale per tecnico della grafica e della pubblicità o per tecnico della cinematografia e della televisione
XXXVI. — **Educazione fisica nella scuola media (2)**	Diploma degli istituti superiori di educazione fisica	Educazione fisica nella scuola media	Diploma di educazione fisica nella scuola media	Diploma degli istituti superiori di educazione fisica
	Agli esami sono ammessi anche gli insegnanti incaricati di educazione fisica che abbiano frequentato con profitto per almeno due anni gli istituti propedeutici di educazione fisica (i collegi annessi alle cessate Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto), o il corso di perfezionamento svoltosi a Torino nel 1942 o uno dei corsi di perfezionamento indetti dal Ministero della pubblica istruzione negli anni 1953, 1954 e 1955 in possesso dei requisiti di servizio di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727 e coloro che hanno conseguito l'attestato di idoneità a conclusione dei corsi istituiti con la citata legge			Agli esami sono ammessi anche gli insegnanti incaricati di educazione fisica che abbiano frequentato con profitto per almeno due anni gli istituti propedeutici di educazione fisica (i collegi annessi alle cessate Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto), o il corso di perfezionamento svoltosi a Torino nel 1942 o uno dei corsi di perfezionamento indetti dal Ministero della pubblica istruzione negli anni 1953, 1954 e 1955 in possesso dei requisiti di servizio di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727 e coloro che hanno conseguito l'attestato di idoneità a conclusione dei corsi istituiti con la citata legge

(1) La laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo è titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso le discipline fondamentali specifiche per l'indirizzo delle arti (teoria delle forme, semiologia delle arti, fenomenologia degli stili, storia delle arti).
(2) L'abilitazione per la classe XXXV è titolo valutabile per la classe di concorso XXXVI, se conseguita a seguito di concorsi, corsi ed esami indetti anteriormente al 1° gennaio 1976 (legge 30 marzo 1976, n. 88).

ALLEGATO 1				ALLEGATO 1-*bis*
Classi di concorso	Titoli di ammissione	Insegnamenti relativi alla classe di concorso	Diploma di abilitazione corrispondente	Titoli di ammissione validi ai sensi del D.M. 16-11-1982 (*G.U.* del 22-11-1982, n. 321) e del D.M. 28-12-1984 (*G.U.* del 14-1-1985, n. 11)
1	2	3	4	1
XXXVIII. — Educazione musicale nella scuola media	Laurea in: musicologia; discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (1) Diploma di: composizione; composizione polifonica vocale; musica corale e direzione del coro; strumentazione per banda; direzione di orchestra; organo; pianoforte; violino; viola; arpa; violoncello; contrabbasso; strumenti a fiato Diploma superiore di canto Diploma di paleografia e filologia musicale Attestato finale di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a 7 anni svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati	Educazione musicale nella scuola media	Diploma di educazione musicale nella scuola media	Diploma di: composizione; composizione polifonica vocale; musica corale e direzione del coro; strumentazione per banda; direzione di orchestra; organo; pianoforte; violino; viola; arpa; violoncello; contrabbasso; strumenti a fiato. Diploma superiore di canto. Laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (1). Diploma di paleografia e filologia musicale
XXXIX. — Educazione tecnica nella scuola media	Laurea in: architettura; discipline nautiche; scienze agrarie; scienze forestali; urbanistica; scienze delle preparazioni alimentari; scienze della produzione animale; chimica industriale; chimica e tecnologia farmaceutiche; agricoltura tropicale e subtropicale. Lauree in ingegneria	Educazione tecnica nella scuola media. Educazione tecnica speciale nella scuola media per non vedenti	Diploma di educazione tecnica nella scuola media	Laurea in: architettura; discipline nautiche; scienze agrarie; scienze forestali; urbanistica; scienze delle preparazioni alimentari; scienze della produzione animale. Lauree in ingegneria
LV. — Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento slovena	Laurea in: lettere; materie letterarie; filosofia; storia; pedagogia; lingue e letterature straniere; lingue e letterature moderne; lingue e letterature slave, rilasciate dall'Istituto universitario orientale di Napoli o dal medesimo Istituto con la precedente denominazione di Istituto superiore (2)	Italiano nella scuola media con lingua d'insegnamento slovena	Diploma di italiano nella scuola media con lingua d'insegnamento slovena	Laurea in: lettere; filosofia; materie letterarie; pedagogia; lingue e letterature straniere; lingue e letterature straniere moderne (3)

(1) La laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo è titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso le discipline fondamentali specifiche per l'indirizzo della musica (teoria musicale, semiologia della musica, elementi di armonia e contrappunto, storia della musica).

(2) Le lauree in lettere, materie letterarie, filosofia, pedagogia e storia sono titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale di una lingua slava (o un corso annuale di slavistica ed uno di filologia slava).

Le lauree in lingue e letterature: straniere, straniere moderne e slave, sono titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso quadriennale di lingua o letteratura slovena e, se conseguito in Italia, anche un corso biennale di lingua o letteratura italiana. Sono ad esse assimilate le lauree previste per l'ammissione alle classi LX e LXII.

(3) Dette lauree, se conseguite nell'anno accademico successivo all'entrata in vigore del D.M. 22 febbraio 1979, sono titoli di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale di lingua o letteratura italiana. Sono ad esse assimilate le lauree previste per l'ammissione alle classi LX e LXII.

ALLEGATO 1				ALLEGATO 1-*bis*
Classi di concorso	Titoli di ammissione	Insegnamenti relativi alla classe di concorso	Diploma di abilitazione corrispondente	Titoli di ammissione validi ai sensi del D.M. 16-11-1982 (*G.U.* del 22-11-1982, n. 321) e del D.M. 28-12-1984 (*G.U.* del 14-1-1985, n. 11)
1	2	3	4	1
LVI. — Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca (1) *Avvertenza*: a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1963, n. 116, l'accesso alla classe LVI è riservato ai cittadini appartenenti al gruppo linguistico italiano, e che dimostrino adeguata conoscenza della lingua tedesca, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni	Laurea in: lettere; materie letterarie; filosofia; pedagogia; lingue e letterature straniere; lingue e letterature straniere moderne (2)	Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca	Diploma di italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca	Laurea in: lettere, filosofia; materie letterarie; pedagogia; lingue e letterature straniere; lingue e letterature straniere moderne (3)
LVII — Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media	Laurea in: lettere; materie letterarie; filosofia; pedagogia; storia; musicologia; conservazione dei beni culturali (4) (5)	Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media	Diploma di italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media	Laurea in: lettere; filosofia; materie letterarie; pedagogia; lingue e letterature straniere (6); storia (7); discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (8)

(1) L abilitazione per la classe LV è titolo valutabile per la classe di concorso LVI se conseguita con esami indetti anteriormente all entrata in vigore del D M. 22 febbraio 1979

(2) Le lauree in lettere, materie letterarie, filosofia pedagogia, sono titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale di lingua o letteratura tedesca ed un corso biennale di lingua o letteratura italiana.

Le lauree in lingue e letterature: straniere, straniere moderne, sono titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale di lingua o letteratura tedesca ed uno biennale di lingua o letteratura italiana. Sono ad esse assimilate le lauree previste per l'ammissione alle classi LX e LXII.

(3) Dette lauree, se conseguite nell'anno accademico successivo all'entrata in vigore del D M. 22 febbraio 1979, sono titoli di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale di lingua o letteratura italiana. Sono ad esse assimilate le lauree previste per l'ammissione alle classi LX e LXII.

(4) Dette lauree sono titolo di ammissione purché il piano di studi seguito compreso un corso di lingua o letteratura italiana di lingua o letteratura latina di storia, di geografia

(5) Limitatamente alla scuola media con lingua di insegnamento italiana nella provincia di Bolzano, la laurea in lingue e letterature straniere è titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale di lingua o letteratura italiana ed un corso biennale di lingua o letteratura tedesca. Vi sono assimilate le lauree previste per l'ammissione alle classi LX e LXII.

(6) La laurea in lingue e letterature straniere è titolo di ammissione limitatamente alla scuola media con lingua d insegnamento italiana nella provincia di Bolzano, purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale di lingua o letteratura italiana ed almeno un corso di lingua o letteratura tedesca. Vi sono assimilate le lauree previste per l'ammissione alle classi LX e LXII.

(7) La laurea in storia è titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso di lingua o letteratura italiana.

(8) La laurea in discipline delle arti della musica e dello spettacolo è titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso di storia tra gli insegnamenti fondamentali nei corsi di laurea delle Facoltà di lettere e filosofia e di magistero, e un corso di geografia.

ALLEGATO 1				ALLEGATO 1-*bis*
Classe di concorso	Titoli di ammissione	Insegnamenti relativi alla classe di concorso	Diploma di abilitazione corrispondente	Titoli di ammissione validi ai sensi del D.M. *16-11-1982 (G.U. del 22-11-1982, n. 321)* e del D.M. 28-12-1984 (*G.U.* del 14-1-1985, n. 11)
1	2	3	4	1
LX. — Lingua straniera	Laurea in: lingue e letterature straniere; lingue e letterature straniere moderne; lingue e letterature e istituzioni dell'Europa orientale; lingue e letterature e istituzioni dell'Europa occidentale; lingue e letterature slave rilasciate dall'Istituto universitario orientale di Napoli o dal medesimo *Istituto con la precedente denominazione* di Istituto superiore orientale di Napoli; lingue e letterature orientali; lingue e civiltà orientali; filologia e storia dell'Europa orientale (1)	Lingua straniera nella scuola media, secondo la specificazione del relativo diploma di abilitazione	Diploma di lingua straniera (2)	Laurea in: lingue e letterature straniere; lingue e letterature straniere moderne; lingue e letterature e istituzioni dell'Europa orientale; lingue e letterature e istituzioni dell'Europa occidentale; lingue e letterature slave rilasciate dall'Istituto universitario orientale di Napoli o dal medesimo *Istituto con la precedente denominazione* di Istituto superiore orientale di Napoli; lingue e lettterature orientali; lingue e civiltà orientali; filologia e storia dell'Europa orientale (1)
LXXXV. — Scienze matematiche, chimiche fisiche e naturali nella scuola media	Laurea in: matematica; scienze matematiche; fisica; matematica e fisica; scienze naturali; chimica; astronomia; scienze biologiche; scienze geologiche; agricoltura tropicale e subtropicale; discipline nautiche	Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media	Diploma di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media	Laurea in: matematica; scienze matematiche; fisica; matematica e fisica; scienze naturali; chimica; chimica industriale, astronomia; scienze biologiche; scienze geologiche; chimica e tecnologia farmaceutiche; scienze agrarie; scienze forestali; scienze delle preparazioni alimentari; scienze della *produzione animale*
LXXXVIII. — Sloveno, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media con lingua di insegnamento slovena	Laurea in: lettere; materie letterarie; storia; filosofia; pedagogia; lingue e letterature straniere; lingue e letterature straniere moderne; lingue e letterature slave rilasciate dall'Istituto universitario orientale di Napoli o dal medesimo istituto con la precedente denominazione di Istituto superiore orientale di Napoli (3)	Sloveno, storia ed educazione civica e geografia nella scuola media con lingua di insegnamento slovena	Diploma di sloveno, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media con lingua di insegnamento slovena	Laurea in: lettere; filosofia; materie letterarie; pedagogia; lingue e letterature straniere (4); storia; discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (5)

(1) Dette lauree sono titolo di ammissione limitatamente alle lingue seguite in corsi pluriennali universitari

(2) Nel diploma va menzionata la lingua straniera per la quale si è conseguita l'abilitazione.

(3) Le lauree in lingue e letterature straniere straniere moderne e slave sono titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso quadriennale di lingua o letteratura slovena Sono ad esse assimilate le lauree previste per l'ammissione alle classi LX e LXII.

Le lauree in lettere, materie letterarie filosofia, storia, pedagogia sono titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di geografia ed un corso biennale o due annuali di storia

(4) La laurea in lingue e letterature straniere è titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso relativo alla lingua o letteratura slovena Alla laurea in lingue e letterature straniere sono assimilate le lauree previste per l'ammissione alle classi LX e LXII.

(5) La laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo è titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso di storia tra le discipline fondamentali nei corsi di laurea delle Facoltà di lettere e filosofia o di magistero e un corso di geografia

ALLEGATO 1				ALLEGATO 1-*bis*
Classe di concorso 1	Titoli di ammissione 2	Insegnamenti relativi alla classe di concorso 3	Diploma di abilitazione corrispondente 4	Titoli di ammissione validi ai sensi del D.M. 16-11-1982 (*G.U.* del 22-11-1982, n. 321) e del D.M. 28-12-1984 (*G.U.* del 14-1-1985, n. 11) 1
CXII. — Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano *Avvertenza*: A norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, l'accesso alla classe di concorso CXII è riservato ai cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco	Laurea in: lettere; materie letterarie; filosofia; pedagogia; lingue e letterature straniere; lingue e letterature straniere moderne (1)	Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano	Diploma di tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano	Laurea in: lettere; filosofia; materie letterarie; pedagogia; lingue e letterature straniere; lingue e letterature straniere moderne (2)
CXIII. — Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine	Laurea in: lettere; materie letterarie; filosofia; pedagogia; lingue e letterature straniere; lingue e letterature straniere moderne (3)	Tedesco, storia ed educazione civica e geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine	Diploma di tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine	Laurea in: lettere; filosofia; materie letterarie; pedagogia; lingue e letterature straniere (4); storia; discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (5)

(1) Dette lauree, se conseguite in Italia, sono titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso poliennale relativo alla lingua o letteratura tedesca. Alle lauree in lingua e letterature sono assimilate le lauree previste per l'ammissione alle classi di concorso LX e LXII.

(2) Dette lauree sono titoli di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso pluriennale di lingua o letteratura tedesca. Vi sono assimilate le lauree previste per l'ammissione alle classi LX e LXII.

(3) Dette lauree, se conseguite in Italia, sono titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso poliennale relativo alla lingua o letteratura tedesca, un corso biennale o due annuali di storia, un corso biennale o due annuali di geografia. Alle lauree in lingue e letterature sono assimilate le lauree previste per l'ammissione alle classi di concorso LX e LXII.

(4) La laurea in lingue e letterature straniere è titolo di ammissione, purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso relativo alla lingua o letteratura tedesca. Alla laurea in lingue e letterature straniere sono assimilate le lauree previste per l'ammissione alle classe LX e LXII.

(5) La laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo è titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso di storia tra le discipline fondamentali nei corsi di laurea delle Facoltà di lettere e filosofia o di magistero, e un corso di geografia.

ALLEGATO 2

Modello di domanda di ammissione
(in carta legale)

Al provveditore agli studi di . . . . .

. l . sottoscritt . (1) . . . . nat . il . . . a . . . . (provincia . . .) chiede di essere ammess . al concorso ordinario, per esami e titoli, indetto con decreto del sovrintendente scolastico regionale (o interregionale) del (2) . . . . in data 12 febbraio 1985 per la classe (3) . . . . . nella provincia di (4) . . . . .

Fa presente, in particolare, che intende partecipare (5):

1) per l'accesso al ruolo provinciale del personale docente della scuola media statale — per le cattedre ed i posti di insegnamento eventualmente disponibili in codesta provincia negli anni scolastici 1986-87 e 1987-88 — nonché ai fini di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame (6), essendo già in possesso della prescritta abilitazione per l'insegnamento di (7) . . . . conseguita con esame indetto con (8) . . . .

(*oppure*)

2) per l'accesso al ruolo provinciale del personale docente della scuola media statale — per le cattedre e posti di insegnamento eventualmente disponibili in codesta provincia negli anni scolastici 1986-87 e 1987-88 — nonché ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

(*oppure*)

3) al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (9).

(*oppure*)

4) al solo fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame (6), essendo già in possesso dell'abilitazione per l'insegnamento di (7) . . . . conseguita con esame indetto con (8) . . . .

. l . sottoscritt ., a tal fine, dichiara:

a) di essere cittadin . italian .;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di . . . .;
(*ovvero eventualmente*)
di non essere iscritt . nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;
(*ovvero eventualmente*)
di essere stat . cancellato dalle liste elettorali a causa di . .) . . . .;

c) di aver riportato le seguenti condanne penali (10) . . . .;
e/o
di avere i seguenti carichi penali pendenti (10) . . . .;

d) di essere in possesso di (11) . . . . . . conseguito il (12) . . . . . presso (13) . . . . e di aver sostenuto i seguenti esami prescritti per l'ammissione (14) . . . .;

e) di essere in possesso dell'abilitazione (15) per l'insegnamento di (7) . . . . . conseguita con esame indetto con (8) . . . .;

f) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (16) . . . .;

g) di aver prestato i servizi appresso indicati alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni (17) . . . .;

h) di aver subito il provvedimento dell'interdizione scolastica (18) (se temporanea) per il periodo da . . . . . a . . . . .;

i) di non aver prodotto analoga domanda per la medesima classe di concorso in altra provincia (4).

A) *Solo per i candidati che concorrono ai fini dell'accesso al ruolo beneficiando dell'elevazione o della non applicazione del limite massimo di età*:

. l . sottoscritt . ha diritto a partecipare al concorso indipendentemente dai limiti di età in quanto . . . . . ovvero beneficia della elevazione del limite massimo di età in base ai seguenti titoli, che si allegano: . . . . . .

B) *Solo per i candidati che concorrono per l'accesso al ruolo e sono già in possesso di titoli che danno diritto a preferenza in caso di parità di punteggio ovvero a riserva di posti*:

. l . sottoscritt . dichara di aver diritto alla riserva di posti e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio, in base ai seguenti titoli (19) . . . .

C) *Solo per i candidati che, in possesso del titolo di specializzazione, concorrono ai fini dell'accesso al ruolo, anche per l'eventuale conseguimento della nomina per disponibilità di posti di insegnamento nelle scuole medie speciali aventi particolari finalità e di posti di sostegno a favore di alunni portatori di handicaps*:

. l . sottoscrit . dichiara che intende concorrere anche, sulla base del titolo di specializzazione posseduto (20) . . . . (conseguito il (20) . . . . .) per l'eventuale nomina per disponibilità di posti di insegnamento nelle scuole medie speciali aventi particolari finalità e di posti di sostegno a favore di alunni portatori di handicaps.

D) *Solo per i candidati che abbiano la residenza all'estero*:

. l . . sottoscritt ., avendo la residenza all'estero, si riserva di presentare i titoli valutabili entro il trentesimo giorno dal termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione.

A tal fine allega il certificato attestante la residenza all'estero.

Si allegano:

1) ricevuta del versamento della tassa di ammissione di L. 4.000 sul conto corrente postale n. G.U. 1016 intestato all'ufficio registro - tasse concessioni governative - tasse scolastiche (21):
2) scheda personale;
3) . . . . (22);
4) . . . . (23);
5) . . . . (23);
6) . . . . (23);
7) elenco dei documenti e titoli allegati (24).

Data, ...

Firma (25) . . . .

Indirizzo o recapito (26) . . . .

---

(1) Cognome e nome; le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.

(2) Indicare l'autorità scolastica regionale o interregionale che ha indetto il concorso.

(3) Indicare la denominazione e il numero romano della classe di concorso, come da elencazione contenuta nell'art. 1 del bando.

(4) Indicare la provincia nella quale si intende concorrere. Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del bando la domanda può essere presentata in una sola provincia per ciascuna classe di concorso, pena l'esclusione dal concorso prevista dall'art. 5, comma terzo, lettera *f*).

(5) Specificare *il fine* della partecipazione al concorso, indicando quello previsto *sub* 1) *oppure* quello previsto *sub* 2) *oppure* quello previsto *sub* 3) *oppure* quello previsto *sub* 4).

(6) Ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, i candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle prove d'esame per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.

(7) Indicare con precisione il numero e la denominazione della abilitazione.

(8) Decreto o ordinanza ministeriale indicati nell'allegato 2-*bis*.

(9) Indicare, eventualmente, il caso o i casi (riguardanti il concorrente), espressamente previsti dal bando, citandone i relativi articoli.

(10) La dichiarazione in questione deve essere rilasciata soltanto dai candidati che, alla data di presentazione della domanda, abbiano subito condanne penali o siano sottoposti a procedimenti penali. In tal caso, indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso ed i procedimenti penali pendenti. Devono essere indicate anche le condanne per le quali sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(11) Titolo di studio corrispondente alla classe di concorso cui il candidato intende partecipare, riportato nell'allegato 1, colonna 2, ovvero nell'allegato 1-*bis*.

(12) Data del conseguimento.

(13) Università o altro istituto, indicandone la sede.

(14) Indicare con precisione i singoli esami superati, qualora essi siano prescritti per l'ammissione: vedansi, in particolare, le note riportate nell'allegato 1 e nell'allegato 1-*bis*.

(15) La dichiarazione deve essere effettuata solo dai candidati già in possesso di abilitazione.

(16) Solo per i concorrenti di sesso maschile.

(17) Indicare anche gli eventuali servizi scolastici (di ruolo e non di ruolo) e le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di impiego a meno che si tratti di normale cessazione del rapporto per termine di incarico o supplenza nella scuola.

(18) Vale soltanto per i candidati che abbiano subito il provvedimento della interdizione scolastica.

(19) Vedansi, rispettivamente, gli allegati 6 e 5 del bando.

(20) Specificare con chiarezza il titolo di specializzazione posseduto, con particolare riferimento al tipo di handicap per il quale tale titolo è valido ed indicare la data del conseguimento.

(21) Il versamento deve essere effettuato dai candidati che partecipano al concorso anche o al solo fine del conseguimento della abilitazione.

(22) Eventuali altri documenti o certificazioni o titoli espressamente previsti dal bando in relazione a particolari posizioni personali.

(23) Titoli valutabili in base alla tabella di cui all'allegato 8 del bando.

(24) L'elenco va compilato in duplice copia.

(25) La firma deve essere autenticata nei modi di legge.

(26) L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni dell'indirizzo o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

ALLEGATO 2-*bis*

ELENCO

dei decreti e ordinanze ministeriali con i quali, dal 1930 *in poi, sono stati indetti concorsi-esami di Stato ed esami per il solo conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.*

Decreto ministeriale 10 maggio 1930;
Decreto ministeriale 14 marzo 1931;
Decreto ministeriale 30 marzo 1931;
Decreto ministeriale 31 dicembre 1931;
Decreto ministeriale 2 febbraio 1932;
Decreto ministeriale 18 dicembre 1932;
Decreto ministeriale 23 dicembre 1932;
Decreto ministeriale 15 dicembre 1933;
Decreto ministeriale 18 gennaio 1935;
Decreto ministeriale 4 aprile 1936;
Decreto ministeriale 15 gennaio 1937;
Decreto ministeriale 25 ottobre 1937;
Decreto ministeriale 24 marzo 1938;
Decreto ministeriale 20 ottobre 1938;
Decreto ministeriale 27 ottobre 1939;
Decreto ministeriale 26 febbraio 1940;
Decreto ministeriale 22 aprile 1941;
Decreto ministeriale 18 novembre 1941;
Decreto ministeriale 28 dicembre 1942;
Decreto ministeriale 19 luglio 1944;
Decreto ministeriale 4 luglio 1947 (ordinari e riservati ai reduci);
Decreto ministeriale 28 luglio 1948;
Decreto ministeriale 27 aprile 1951 (ordinari e riservati al personale statale di ruolo);
Decreto ministeriale 22 maggio 1953;
Decreto ministeriale 30 dicembre 1955;
Decreto ministeriale 26 agosto 1957;
Ordinanza ministeriale 15 marzo 1958 (abilitazioni didattiche);
Decreto ministeriale 1° agosto 1958 (abilitazioni decentrate, prima sessione);
Decreto ministeriale 15 dicembre 1959 (abilitazioni decentrate, seconda sessione);
Decreto ministeriale 5 gennaio 1960 (5223 cattedre);
Decreto ministeriale 1° ottobre 1960 (6476 cattedre di materie letterarie);
Decreto ministeriale 15 dicembre 1960 (abilitazioni decentrate terza sessione);
Decreto ministeriale 15 dicembre 1961 (abilitazioni decentrate, quarta sessione);
Decreto ministeriale 15 dicembre 1962 (abilitazioni decentrate, quinta sessione);
Decreto ministeriale 2 aprile 1963 (1065 cattedre);
Decreto ministeriale 11 maggio 1963 (15 cattedre di materie giuridiche);
Decreto ministeriale 15 dicembre 1963 (abilitazioni decentrate, sesta sessione);
Ordinanza ministeriale 20 dicembre 1963 (abilitazione didattica educazione fisica);
Decreto ministeriale 20 giugno 1964 (1374 cattedre);
Decreto ministeriale 15 agosto 1964 (abilitazioni decentrate, settima sessione);
Decreto ministeriale 15 maggio 1965 (3102 cattedre);
Decreto ministeriale 10 agosto 1965 (abilitazioni decentrate, ottava sessione);
Decreto ministeriale 15 maggio 1966 (6505 cattedre);
Decreto ministeriale 10 agosto 1966 (abilitazioni decentrate, nona sessione);
Decreto ministeriale 15 maggio 1967 (4894 cattedre);
Decreto ministeriale 10 agosto 1967 (abilitazioni decentrate, decima sessione);
Ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967 (abilitazioni riservate);
Decreto ministeriale 15 maggio 1968 (1399 cattedre);
Ordinanza ministeriale 15 agosto 1968 (abilitazioni decentrate, undicesima sessione);
Decreto ministeriale 30 giugno 1969 (4052 cattedre);
Ordinanza ministeriale 20 dicembre 1969 (abilitazioni decentrate, dodicesima sessione);
Decreto ministeriale 30 giugno 1970 (2349 cattedre);
Decreto ministeriale 30 giugno 1971 (11336 cattedre);
Ordinanza ministeriale 6 maggio 1972 (corsi speciali di abilitazione);
Decreto ministeriale 5 maggio 1973 (23317 cattedre);
Ordinanza ministeriale 30 settembre 1974, (corsi speciali di abilitazione per insegnanti di educazione fisica);
Ordinanza ministeriale 2 ottobre 1974 (corsi speciali di abilitazione);
Decreto ministeriale 27 dicembre 1974 (corsi ordinari di abilitazione);
Decreto ministeriale 31 dicembre 1975 (corsi speciali di abilitazione riservati agli insegnanti in servizio all'estero);
Ordinanze ministeriali 2 settembre 1982 (sessioni riservate di esami di abilitazione all'insegnamento: artt. 35 e 76 legge 20 maggio 1982);
Decreto ministeriale 4 settembre 1982 (concorsi ordinari a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento);
Ordinanza ministeriale 4 settembre 1982 (concorsi ordinari a cattedre e posti nella scuola media e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento);
Ordinanza ministeriale 4 settembre 1982 (concorsi ordinari a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento).

ALLEGATO 3

CONCORSO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Indetto con decreto del 12 febbraio 1985

Spazio riservato all'ufficio

SCHEDA PERSONALE

Sezione I (da compilare a cura del candidato)

CLASSE DI CONCORSO CUI PARTECIPA

Descrizione in chiaro

Codice meccanografico

DATI ANAGRAFICI

Cognome di nascita

Nome

Data di nascita

Giorno Mese Anno

Provincia di nascita (1)

Sigla

Sesso

Maschile M Femminile F

Il candidato è già in possesso di abilitazione valida per la stessa classe di concorso

SI NO

(Barrare con una crocetta)

Sezione II (riservata all'ufficio)

CLASSE DI CONCORSO CUI PARTECIPA

Descrizione in chiaro

Codice meccanografico

DATI ANAGRAFICI

Cognome di nascita

Nome

Data di nascita

Giorno Mese Anno

Provincia di nascita (1)

Sigla

Sesso

Maschile M Femminile F

Il candidato è già in possesso di abilitazione valida per la stessa classe di concorso

SI NO

(Barrare con una crocetta)

(1) Riportare la sigla automobilistica, per Roma (RM) e per i nati all'estero (EE).

ALLEGATO 4

CLASSI DI CONCORSO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO

Codice		Descrizione in chiaro
A021	XXI	Cultura ladina
A034	XXXIV	Educazione artistica
A836	XXXVI	Educazione fisica nella scuola media (femminile)
A736	XXXVI	Educazione fisica nella scuola media (maschile)
A038	XXXVIII	Educazione musicale nella scuola media
A039	XXXIX	Educazione tecnica nella scuola media
A055	LV	Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento slovena
A056	LVI	Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca
A057	LVII	Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media
A260	LX	Lingua straniera (francese)
A360	LX	Lingua straniera (inglese)
A460	LX	Lingua straniera (spagnolo)
A560	LX	Lingua straniera (tedesco)
A660	LX	Lingua straniera (russo)
A085	LXXXV	Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media
A088	LXXXVIII	Sloveno, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media con lingua di insegnamento slovena
A112	CXII	Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano
A113	CXIII	Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine

ALLEGATO 5

PREFERENZE

Codice	Descrizione in chiaro
A	Insignito di medaglia al valor militare
B	Mutilato o invalido di guerra ex combattente
C	Mutilato o invalido per fatto di guerra
D	Profugo o rimpatriato
E	Mutilato o invalido per servizio
F	Mutilato o invalido del lavoro
G	Orfano di guerra
H	Orfano di caduto per fatto di guerra
I	Orfano di caduto per servizio
J	Orfano di caduto sul lavoro
K	Ferito in combattimento
L	Insignito di croce di guerra o altra attestazione di merito di guerra o capo famiglia numerosa
M	Figlio di mutilato o di invalido di guerra ex combattente
N	Figlio di mutilato o di invalido per fatto di guerra
P	Figlio di mutilato o di invalido per servizio
Q	Figlio di mutilato o di invalido del lavoro
R	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto di guerra
S	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto per fatto di guerra
T	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto per servizio
U	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro
V	Ha prestato servizio militare come combattente
W	Ha prestato servizio per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione (*)
X	Coniugato con riguardo al numero dei figli
Y	Invalido o mutilato civile
1	Ha prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato

A parità di titoli la preferenza è determinata: *a*) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli; *b*) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato; *c*) dall'età.

(*) Ivi compreso il docente il cui servizio sia stato valutato per un intero anno scolastico.

ALLEGATO 6

RISERVE

Codice	Descrizione in chiaro
P	Vedova/o e figli di vittime del dovere o azioni terroristiche
A	Invalido di guerra
B	Invalido civile di guerra o profugo
C	Invalido per servizio
D	Invalido del lavoro
E	Orfano o vedova di guerra, per servizio, per lavoro
G	Art. 61 legge 270/82
H	Invalido civile
I	Sordomuto
L	Art. 5 legge 744/57 e art. 21 legge 831/61

ALLEGATO 7

PROGRAMMI E PROVE D'ESAME

AVVERTENZE GENERALI

Le prove di concorso per ogni ordine e grado di scuola devono verificare l'idoneità del candidato in un'ottica che, oltre al rigoroso accertamento della preparazione culturale, faccia emergere anche gli essenziali aspetti pedagogico-didattici e giuridico-sociali della professionalità docente.

Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, nelle quali l'azione didattica e professionale è organizzata per discipline, accanto ad una imprescindibile preparazione culturale specifica, le altre competenze dovranno avere il dovuto rilievo.

I candidati dovranno dimostrare una valida preparazione in ordine a:

a) i fondamenti delle scienze dell'educazione, in relazione all'età dei discenti e alle esigenze della società contemporanea, con particolare attenzione ai problemi dei giovani nella scuola e nella realtà extrascolastica;

b) la capacità di muoversi all'interno della propria disciplina (o discipline) collocandone gli argomenti in corrette e motivate ipotesi di successione degli apprendimenti, con la padronanza dei criteri che presiedono alla programmazione degli obiettivi educativi e dei curricoli e alle verifiche dell'attività didattica e alla valutazione dei risultati e del livello di maturazione raggiunto dai discenti nel quadro di un coordinamento pedagogico-didattico tra i vari organi collegiali, secondo le rispettive competenze;

c) la capacità di identificare il ruolo della propria disciplina (o discipline) in rapporto alle altre, con particolare riguardo a quelle annesse alla stessa cattedra e il contributo che dalla medesima disciplina (o discipline) deriva al processo educativo del discente;

d) la conoscenza delle principali prospettive che sulla disciplina (o discipline) aprono, attualmente, la ricerca scientifica e l'elaborazione teorica;

e) la conoscenza delle principali e più aggiornate metodologie didattiche e la capacità di saperle utilizzare sia rispetto alla propria disciplina (o discipline), sia rispetto alle diverse realtà operative;

f) la conoscenza approfondita della premessa e dei contenuti dei programmi relativi agli insegnamenti compresi nella classe di concorso cui si partecipa e la dimostrazione di una attenta riflessione anche sui programmi delle altre discipline.

Pertanto, oltre ad una preparazione culturale, riferita ad un sapere critico e centrata sulla logica interna delle discipline (aspetto epistemologico), i candidati dovranno dimostrare il possesso della metodologia della ricerca nel reperimento e nell'uso delle fonti, nonché degli strumenti bibliografici, compresi i più aggiornati libri di testo in uso nelle scuole, da saper valutare criticamente, e la conoscenza di ogni altro sussidio, compreso quello audiovisivo, cui fare ricorso per il proprio aggiornamento culturale e per lo svolgimento dei compiti professionali.

E', inoltre, indispensabile che i candidati, che concorrono per cattedre relative all'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado, conoscano, direttamente e concretamente, anche i programmi di insegnamento della scuola secondaria di primo grado e ne abbiano analizzato le caratteristiche culturali ed educative.

E' altresì, indispensabile che i candidati, che concorrono per cattedre relative all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, conoscano le problematiche relative all'orientamento anche per quanto riguarda le possibili scelte future dei

discenti, con la consapevolezza che la scuola media dell'obbligo persegue finalità proprie di formazione di base e non è finalizzata a nessun particolare tipo di scuola secondaria superiore, anche se pone le premesse per l'educazione permanente e ricorrente e per ogni ulteriore impegno scolastico. I medesimi candidati non possono prescindere dalla conoscenza delle leggi e degli ordinamenti che regolano il funzionamento e definiscono le finalità di tutta la scuola dell'obbligo; in particolare: la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, nel suo significato storico, sociale e pedagogico e le successive importanti innovazioni apportate dalle leggi n. 348 e n. 517 del 1977, dal decreto ministeriale 9 febbraio 1979 e dal decreto ministeriale 26 agosto 1981.

Infine, tutti i candidati dovranno dimostrare di conoscere e saper commentare il testo della Costituzione repubblicana, inquadrandolo nel periodo storico nel quale esso fu elaborato, nonché il complesso dei testi che costituiscono gli ordinamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 416, 417 e 419.

Ai candidati che partecipano alle classi di concorso con lingua di insegnamento diversa da quella italiana si richiede, altresì, la conoscenza delle leggi e delle altre disposizioni speciali relative agli ordinamenti scolastici locali.

La durata delle prove scritte, grafiche, scrittografiche, scrittopratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche, infine, quando non sia espressamente stabilita nel programma relativo alla classe di concorso, è fissata dal Ministro della pubblica istruzione contestualmente all'argomento della prova assegnata.

La durata delle prove pratiche, quando non espressamente indicata nel programma di esame, è fissata dalla commissione esaminatrice.

La prova orale e le eventuali prove pratiche si svolgeranno nell'ordine stabilito dalla commissione eaminatrice.

Classe XXI

CULTURA LADINA

L'esame comprende una prova scritta e una prova orale. Le indicazioni date nelle « avvertenze generali » fanno parte integrante del programma di esame.

Prova scritta.

La prova consiste nello svolgimento di un tema scelto dal candidato tra quattro proposti, vertenti su argomenti compresi nella materia del colloquio e riferibili ai seguenti settori:

1) linguistica ladina (problemi di descrizione, uso e storia della lingua ladina, anche nel quadro linguistico generale della area alpina e italiana settentrionale);

2) letteratura ed altre manifestazioni culturali dell'area ladina;

3) storia politico-sociale dell'area ladina dal Settecento ad oggi;

4) problemi di geografia antropica delle valli ladine nelle Dolomiti.

L'elaborato dovrà essere svolto in lingua ladina, nella varietà di Badia o di Gardena.

La trattazione dovrà dimostrare capacità di elaborazione critica e di esposizione di forma linguistica appropriata al carattere dell'argomento e consapevolezza delle finalità educative a cui si può rapportare il possesso di tali conoscenze.

Durata della prova: 8 ore.

Prova orale.

La prova orale si svolge in lingua ladina nelle varietà di Badia e di Gardena, che il candidato dovrà dimostrare di parlare correntemente e con buona pronuncia. In particolare il colloquio si svolgerà sul programma che segue:

a) finalità, metodologie e tecniche della didattica del ladino nel quadro multidisciplinare dell'educazione linguistica, intesa come processo graduale di sviluppo delle capacità comunicative, espressive, cognitive e di interazione sociale dell'individuo, con riferimento sia ai discenti della scuola media dell'obbligo, sia a quelli della scuola superiore;

b) la lingua ladina delle valli dolomitiche nelle sue varietà; lineamenti di semantica e di lessicologia; descrizione di strutture morfologiche e sintattiche; principi di fonologia. Problemi di grafia e di ortografia;

c) le trasformazioni del latino parlato nelle lingue neolatine ed elementi sufficienti per collocare la lingua ladina nel panorama neolatino e, in particolare per istituire confronti del ladino dolomitico con le varietà ladine grigionesi e friulane e con la lingua e i dialetti italiani. Attuale quadro linguistico della società italiana e in particolare dell'area alpina;

d) la tradizione letteraria ed altri aspetti della cultura ladina, dolomitica. Al candidato si richiede di conoscere e di sapere commentare adeguatamente testi significativi, di varia epoca, riferibili ai seguenti settori:

poesia lirica ed epica;

narrativa e teatro;

letteratura popolare orale e scritta;

di avere ampia conoscenza del patrimonio di leggende, canti, tradizioni, costumi, usanze e concezioni tipiche, arti figurative, delle valli ladine dolomitiche;

e) lo svolgimento storico, nelle sue linee essenziali, della letteratura ladina dei Grigioni e del Friuli (a scelta del candidato);

f) storia delle valli ladine: preistoria e colonizzazioni, storia e influsso del mondo ecclesiastico dal Medioevo ai nostri giorni. Contributo del ladino al formarsi di una civiltà alpina. Lo sviluppo delle valli ladine e della scuola ladina dal 1945 ad oggi;

g) la geografia delle valli ladine dolomitiche: aspetto morfologico, geologico, fauna e flora, aspetti demografico, sociale, culturale ed economico.

Il candidato, oltre che della lingua ladina, deve dimostrare la perfetta conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca, che nella scuola ladina sono lingue d'insegnamento paritarie.

Classe XXXIV

EDUCAZIONE ARTISTICA

(*Pubblicato sulla* Gazzetta Ufficiale *n.* 69 *del* 21-3-1985)

L'esame comprende una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale. L'esito positivo della prova scritta è condizione di ammissione alla prova pratica.

Le indicazioni date nelle « Avvertenze generali » fanno parte integrante del programma di esame.

Prova scritta.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema a carattere didattico-pedagogico che investa l'ambito espressivo con particolare riferimento alle problematiche di base dell'educazione artistica. Il candidato, nello svolgimento del tema proposto, dovrà dimostrare di conoscere il contenuto del programma di insegnamento di educazione artistica di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 1979 e le finalità formative della disciplina. Nella trattazione degli argomenti dovranno essere evidenziati anche gli aspetti interdisciplinari.

Durata della prova: 8 ore.

Prova pratica.

Progettazione ed esecuzione di un elaborato, a scelta del candidato, tra due proposti dalla comissione. Per detto elaborato il candidato dovrà scegliere una tecnica di realizzazione tra due estratte a sorte. Si richiamano i riferimenti alle tematiche previste dal programma di insegnamento, paragrafo IV.

Nell'ambito bidimensionale, le tecniche previste sono: pittoriche (acquarello, tempera, collage); grafiche (carboncini, grafiti, matite colorate, pastelli cerosi, oleosi e cretosi, pennarelli, inchiostri); a stampa (linoleografia, calcografia); miste.

Nell'ambito tridimensionale, le tecniche previste sono quelle riferite all'uso dell'argilla.

La prova tende a verificare:

a) in fase di progettazione, quanto il candidato sia consapevole del rapporto esistente tra processo ideativo e visualizzazione grafica;

b) in fase di realizzazione, la capacità del candidato di utilizzare le strutture del linguaggio visuale, nell'ambito del colore, del segno e della stampa oppure in quello della tridimensionalità.

Dimensione dei fogli forniti dalla commissione: cm 50 × 70 circa; le matrici per la tecnica a stampa saranno fornite dalla commissione e dovranno avere le dimensioni massime di cm 21 × 25 circa; dimensione massima dell'elaborato tridimensionale: cm 30 × 35 × 50 circa.

Il candidato dovrà presentarsi munito di strumenti e di arnesi adatti per la realizzazione degli elaborati, nonché dei materiali adatti per le tecniche bidimensionali, mentre il materiale di consumo per le tecniche tridimensionali sarà disponibile nella sede di esame.

Durata della prova: otto ore.

Alla prova, il candidato dovrà allegare una relazione essenziale, eventualmente corredata da grafici e da schizzi, che illustri le motivazioni espressive e la definizione della correlazione fra il tema, i materiali e i mezzi operativi usati per la esecuzione.

Prova orale.

Mediante la prova orale, che si articola su tre momenti, tra loro complementari (operatività; beni culturali e ambientali, storia delle arti visuali; aspetti didattici generali e particolari della disciplina), il candidato evidenzierà il livello della sua preparazione culturale e professionale.

1) OPERATIVITÀ.

Il candidato, attraverso opportuni riferimenti proposti dalla commissione, dovrà dimostrare di conoscere e di sapere usare le più comuni tecniche espressive: grafiche, pittoriche, plastiche, costruttive, di animazione (gestualità, drammatizzazione, ecc.), nonché le più comuni tecniche che richiedono l'uso della macchina (fotografia, cinematografia, ecc.).

Inoltre il candidato dovrà dimostrare di conoscere sufficientemente i metodi di visualizzazione mediante la rappresentazione grafico-proiettiva di oggetti nello spazio.

Tutto questo al fine di verificare la capacità del candidato di proporre ai futuri alunni le suddette tecniche in modo « ridotto » cioè « semplificato », ma sufficiente all'uso consapevole dei linguaggi in funzione espressiva, liberatoria, narrativa, esortativa, ecc.

2) BENI CULTURALI E AMBIENTALI - STORIE DELLE ARTI VISUALI.

Il candidato dovrà manifestare:

il suo livello di preparazione culturale e le sue conoscenze in merito ai beni artistici e ambientali del nostro Paese e ai relativi problemi della valorizzazione, della conservazione e del restauro, con particolare riferimento al territorio di provenienza, la conoscenza, almeno per chiara sintesi, della storia europea delle arti visuali, dalle origini alle più recenti espressioni, anche dell'avanguardia, con un sufficiente e adeguato riferimento alle civiltà extraeuropee;

la capacità di « lettura », a beneficio dei futuri alunni e perciò in modo chiaro ed esplicativo, delle opere figurative e visuali (dalla pittura alla scultura, alla grafica, all'architettura, all'oggetto artigianale, al design, ai mass-media) presentate dalla commissione mediante grafici, quadricromie, proiezioni di diapositive. Il candidato dovrà essere in grado di collegare linguaggi, tendenze, tempi, luoghi, modi, affinché la storia delle arti visuali non debba apparire un'arida elencazione di nozioni.

3) ASPETTI DIDATTICI GENERALI E PARTICOLARI DELLA DISCIPLINA.

Il candidato dovrà dimostrare di conoscere e di essere in grado di applicare i principi didattici generali e particolari della disciplina attraverso la discussione sui seguenti argomenti:

indicazioni contenute nel punto 2 delle « avvertenze generali » ai programmi d'esame per i concorsi a cattedra negli istituti di istruzione secondaria;

premessa generale del programma relativa ai « caratteri e fini della scuola media »;

struttura del programma di educazione artistica (indicazioni generali - obiettivi - indicazioni metodologiche - indicazioni programmatiche);

funzioni e contributi dei processi percettivo-visivi (educazione visiva e dell'attenzione) nella formazione dell'alunno e nello sviluppo delle modalità generali del pensiero (analisi, sintesi, coordinamento logico, pensiero creativo, ecc.);

apporto specifico della disciplina alla programmazione educativa e didattica nell'ambito del consiglio di classe;

capacità di stabilire collegamenti operativi con le altre discipline nella consapevolezza, in particolare, delle connessioni con l'area del linguaggio verbale;

modalità di utilizzo dei sussidi didattici (audiovisivi, libri di testo anche di altre discipline, monografie, biblioteche d'istituto e di classe, archivi vari, ecc.).

Classe XXXVI

EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA MEDIA

Il concorso a cattedre di educazione fisica nella scuola media è costituito da una prova scritta e da una prova orale.

Le indicazioni contenute nelle « avvertenze generali » sono parte integrante del programma di esame.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema, scelto dal candidato fra tre proposti, su argomenti attinenti al programma appresso indicato (durata della prova scritta: 8 ore).

La prova orale consiste in un colloquio su uno o più argomenti di cui al programma stesso, tendente all'accertamento:

a) della preparazione culturale, riferita ad un sapere critico, centrata sulla logica interna della disciplina, aperta agli sviluppi della ricerca;

b) della competenza metodologico-didattica mediante l'approfondimento di tre argomenti di prospettiva didattica, corredato da una sintetica traccia dell'itinerario seguito e da una essenziale bibliografia specifica;

c) della conoscenza degli ordinamenti sull'educazione fisica e sportiva nella scuola.

Programma.

La motricità umana e i suoi collegamenti con le aree affettiva, cognitiva, sociale della personalità.

L'auxologia: le leggi dell'accrescimento corporeo, con particolare riferimento all'età dai 10 ai 14 anni.

Fisiologia del sistema nervoso, muscolare, cardiovascolare e respiratorio.

Lo schema corporeo e le fasi della sua strutturazione nelle teorie psico-motorie.

La ginnastica di base come razionalizzazione del movimento nelle sue tappe fondamentali: fino ai 12 anni e dopo i 12 anni.

Il ritmo nell'educazione fisica.

Fenomeni degenerativi legati alle carenze di movimento.

Teorie generali sul gioco, con particolare riferimento ai giochi di movimento.

Lineamenti di storia dell'educazione fisica nel contesto della storia della scuola italiana, dalla legge Casati ai giorni nostri.

Conoscenza del programma della scuola media, con particolare riferimento all'insegnamento dell'educazione fisica ed ai suoi possibili collegamenti interdisciplinari. Rapporti con i programmi della scuola elementare e della scuola secondaria superiore, con preminente attenzione all'insegnamento dell'educazione fisica.

Conoscenza dei piccoli e grandi attrezzi e delle loro funzioni. Attrezzi codificati e attrezzi di fortuna.

Il movimento come linguaggio: potenzialità espressive del movimento corporeo e modalità di realizzazione nell'ambito delle indicazioni del programma della scuola media.

Problemi connessi all'integrazione degli alunni handicappati, con particolare riferimento ai portatori di handicap psico-motori.

Attività motorie in ambiente naturale: problematiche sullo scautismo, sui campeggi, sull'organizzazione di attività di gruppo in ambienti naturali.

Giochi popolari e danze di folclore relativi ad un'area geografica scelta dal candidato.

L'educazione sanitaria e l'igiene come mezzi di conseguimento di una migliore qualità della vita.

Tecniche di assistenza e prevenzione degli infortuni durante lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica. Il pronto soccorso nei più comuni casi d'incidente.

Educazione fisica maschile ed educazione fisica femminile: aspetti connessi alle diversità morfologiche degli alunni e delle

alunne nell'età dai 10 ai 14 anni, e aspetti connessi a schemi sociali di prefigurazione di ruoli nella società: la evoluzione dei programmi di educazione fisica dal 1945 ad oggi.

Lo sport come realtà del nostro tempo. Lo sport spettacolo, lo sport d'élite, lo « sport per tutti ».

Lo sport quale mezzo educativo.

Conoscenza degli sport più diffusi nella scuola e dei principi e tecniche per l'avviamento degli alunni alla pratica sportiva nella scuola.

Problematiche sugli « sport alternativi ».

Metodologie di ricerca e sperimentazione nell'educazione fisica.

Classe XXXVIII

EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA

L'esame comprende una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.

Le indicazioni date nelle « avvertenze generali » fanno parte integrante del programma di esame.

Prova scritta.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema psicopedagogico o didattico-metodologico con riferimento specifico all'insegnamento musicale, in ordine ai contenuti del programma d'insegnamento della materia di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 1979 (durata della prova: 6 ore).

Prova pratica.

La prova pratica si articola in tre parti:

a) lettura estemporanea al pianoforte di facile brano corale;

b) concertazione e direzione con il solo ausilio del diapason di una breve e facile composizione corale a cappella per tre voci pari o bianche o miste di qualsiasi epoca storica.

Il candidato avrà a disposizione un'ora per studiare la composizione (completa o parziale) in aula con pianoforte;

c) lettura intonata di espressione melodica, seguita da relativa esemplificazione scritta di accompagnamento ritmico-armonico o contrappuntistico, adatto ad essere realizzato in una classe.

Prova orale.

Dirante la prova orale il candidato dovrà dimostrare la propria conoscenza e le personali capacità organizzative con motivazioni metodologiche e didattiche sui seguenti argomenti:

a) impiego funzionale delle notazioni musicali: sensibilizzazione al rapporto segno-suono espressivo, con estensione comparata ad altri linguaggi (verbale, gestuale, motorio, grafico-pittorico, ecc.):

criteri e obiettivi che giustifichino un modo analitico-creativo di condurre l'ascolto musicale;

capacità di stimolare l'atto creativo sia come prodotto, sia come disponibilità mentale e assunzione consapevole e critica dei contenuti della disciplina;

aspetti educativi della pratica vocale e strumentale, della formazione dell'orecchio e dell'imposto adeguato della voce;

l'utilizzazione interdisciplinare dell'educazione musicale in favore dell'unitario atto educativo di tutte le attività didattiche;

conoscenza critica delle metodologie italiane e straniere e formulazione motivata del metodo personale;

b) il candidato deve rispondere a domande sull'intero arco della Storia della musica, in prospettiva critica, storica e sociale; in particolare deve dimostrare di saper utilizzare didatticamente opere e stili e di saper operare delle scelte valide sul piano educativo;

conoscenza critica della musica di consumo e della relativa problematica socio-culturale;

c) acustica musicale e organologia; fisiologia e igiene dell'organo vocale; classificazione delle voci (registri, tessiture, colori, ecc.); criteri per un corretto e appropriato uso della voce infantile e adolescente;

d) requisiti dell'aula di musica e conoscenza dei vari sussidi didattici (strumentario, apparecchiature fono-meccaniche, spazio operativo);

e) conoscenza relativa alle norme che disciplinano l'insegnamento dell'Educazione musicale in Italia con riferimento all'organizzazione musicale all'estero.

N.B. — Le tematiche del precedente punto *a*) della prova orale, vanno condotte in visione unitaria e coordinata in modo che tutte siano presenti in sede operativa di lezione; pertanto il candidato è tenuto a dimostrare la propria capacità di programmazione sulla base dei compiti educativi-formativi dell'intervento musicale, delle esigenze di crescita psico-mentale dell'alunno, della necessità di promuovere le capacità logico-operative e lo sviluppo della personalità.

I candidati che concorrono per le scuole con lingua d'insegnamento slovena dovranno anche dimostrare adeguate conoscenze dello sviluppo del canto popolare nell'area slovena.

I candidati che concorrono per le scuole con lingua d'insegnamento tedesca e delle località ladine dovranno dimostrare adeguate conoscenze dello sviluppo del canto popolare nei paesi di lingua tedesca e nelle vallate ladine.

Norme speciali per i candidati non vedenti

Per la prova pratica di cui alla lettera *a*) il candidato avrà a disposizione mezz'ora; per la prova pratica di cui alla lettera *b*) la partitura verrà assegnata 24 ore prima dell'esame, già scritta in carattere Braille.

Classe XXXIX

EDUCAZIONE TECNICA

Le indicazioni contenute nelle « avvertenze generali » sono parte integrante del programma di esame.

L'esame, comprendente una prova scritta ed una prova orale, farà costante riferimento ai caratteri psico-pedagogici propri dello stadio evolutivo dell'alunno preadolescente, nell'ambito delle finalità della scuola media.

Esso tenderà ad accertare:

la preparazione specifica in ordine ai principali settori tecnologici previsti dai programmi di insegnamento;

la competenza pedagogica e metodologica relative all'insegnamento dell'educazione tecnica;

la capacità di trasferire dette competenze nella concreta azione didattica, con particolare riguardo alla realizzazione pratica di esperienze operative, volte alla soluzione di problemi tecnologici.

Prova scritta (durata: 8 ore).

La prova scritta consiste in una trattazione a scelta del candidato su tre argomenti proposti su temi del programma di insegnamento in modo da accertare:

conoscenze tecniche e tecnologiche riferite a fatti tecnici e processi produttivi, visti in relazione con altri fatti e processi, con l'uomo che se ne serve e con l'ambiente cui sono destinati;

capacità di identificare e sviluppare un processo tecnologico-operativo, con attività di progettazione e di sperimentazione, documentando i criteri e gli itinerari seguiti e le scelte compiute;

capacità di trasferire conoscenze e processi operativi nella concreta realtà scolastica, tenendo conto dei criteri metodologici contenuti nei programmi di insegnamento, sia in riferimento all'elaborazione in tutto o in parte dello specifico curricolo disciplinare, sia alle possibilità di riferirsi costantemente alla programmazione del consiglio di classe.

Per lo svolgimento della prova, in coerenza con i programmi di insegnamento, si indicano i seguenti campi di indagine:

produzione e trasformazione dei principali materiali utilizzati dall'industria: materiali metallici, legno e derivati, materie plastiche; fibre tessili; vetro, laterizi e ceramiche;

produzione, trasformazione, conservazione degli alimenti;

fonti e forme di energia: produzione, trasformazione, utilizzazione;

sistemi elettrici ed elettronici individuabili nei più comuni oggetti ed impianti di uso corrente;

sistemi ed elementi applicati alla produzione di lavoro meccanico, alla trasmissione e trasformazione del moto e alle costruzioni meccaniche;

principali strutture resistenti individuabili nelle costruzioni edili;

tecniche e tecnologie dei mezzi di informazione;

elaborazione delle informazioni con elementari conoscenze di informatica

Prova orale.

La prova orale muove dagli argomenti affrontati nella prova scritta, cura il riordinamento, l'ulteriore chiarificazione dei contenuti culturali ed il loro approfondimento nel contesto dell'applicazione didattica.

Durante il colloquio, il candidato dovrà dimostrare capacità di orientamento e chiarezza di idee in ordine all'insieme dei modi e dei mezzi utilizzati nei processi produttivi riferiti ai settori di indagine elencati per la prova scritta. In essi si dovranno inoltre considerare elementi di organizzazione aziendale e del lavoro, norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, tecniche e norme di misurazione e di rappresentazione grafica.

Il candidato dovrà formulare proposte didattiche che consentano di sollecitare il rapporto tra operatività e razionalità, la riflessione sui problemi produttivi anche nel loro schematico sviluppo diacronico, e le opportune scelte sia sul piano tecnologico-costruttivo sia su quelli economico e sociale.

Classe LV

ITALIANO NELLA SCUOLA MEDIA CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA

L'esame comprende una prova scritta e una prova orale articolata secondo le discipline costituenti la cattedra.

Le indicazioni date nelle « avvertenze generali » fanno parte integrante del programma d'esame.

1) *Prova scritta.*

La prova consiste nello svolgimento di un tema scelto dal candidato tra quattro proposti, vertenti su argomenti compresi nella materia della prova orale e riferibili ai seguenti settori:

1) educazione linguistica (problemi di uso, storia e descrizione della lingua italiana);

2) patrimonio culturale d'Italia (letteratura ed altre manifestazioni);

3) storia politica e sociale d'Italia dal Settecento ad oggi;

4) problemi di geografia antropica.

La trattazione dovrà dimostrare capacità di elaborazione critica e di esposizione in forma linguistica appropriata al carattere dell'argomento e consapevolezza delle finalità educative a cui si può rapportare il possesso di tali conoscenze.

Durata della prova: ore otto. E' consentito l'uso del vocabolario.

2) *Prova orale.*

La prova orale si svolge nella cornice della conoscenza generale della materia della classe di esame, e, in particolare, sul programma che segue. La commissione peraltro potrà accertare la capacità del candidato di operare gli opportuni collegamenti e richiami fra gli obiettivi, le metodologie e i contenuti della materia stessa, alla luce del principio della programmazione.

Con riferimento alla materia della classe d'esame, il candidato dovrà dimostrare di avere conoscenza della bibliografia essenziale, con speciale riguardo alle principali opere di consultazione, e di saper analizzare e valutare anche alcuni libri di testo della materia liberamente scelta:

a) finalità, metodologie e tecniche della didattica dell'italiano nel quadro multidisciplinare dell'educazione linguistica, intesa come processo graduale di sviluppo delle capacità comunicative, espressive, cognitive e di interazione sociale dell'individuo. In particolare si richiede una sicura conoscenza delle metodologie e tecniche per lo sviluppo delle abilità linguistiche sia orali che scritte, con adeguata considerazione dei rapporti della lingua verbale con i linguaggi non verbali, della varietà di funzioni, di usi e di forme della lingua verbale, delle condizioni poste dall'ambiente linguistico (per la forte presenza dei dialetti e di altri idiomi locali), nonché, dei problemi di collegamento con l'insegnamento della lingua slovena e della lingua straniera e, in generale, con altri campi disciplinari;

b) analisi delle strutture della lingua slovena, sulla base di aggiornati orientamenti teorici. Lineamenti di semantica e di lessicologia; descrizione di strutture morfologiche e sintattiche; principi di fonologia. Finalità della riflessione sulla lingua nel quadro dell'educazione linguistica.

c) linee sommarie di storia della lingua e della letteratura latina, con cenni alla continuità della tradizione culturale latina anche nel mondo moderno. Riferimenti alle trasformazioni del latino parlato nelle lingue neolatine ed elementi sufficienti per istituire confronti con la lingua italiana (legge 16 giugno 1977, n. 348, art. 2, lettera *a*);

d) storia della lingua italiana e attuale quadro linguistico della società italiana: varietà delle tradizioni linguistiche regionali e affermazione della lingua italiana, a grandi linee dalla età medioevale ad oggi, con accenni di grammatica storica e riferimenti alla problematica dei rapporti tra lingua italiana e slovena nonché i dialetti;

e) la tradizione letteraria e altri aspetti della cultura italiana. Al candidato si richiede di conoscere e di saper commentare adeguatamente nel quadro di un profilo storico complessivo, testi significativi, di varia epoca, riferibili ai seguenti settori:

poesia lirica ed epica;
romanzo, novella e teatro;
diari, memorie, relazioni di viaggio;
epistolari ed autobiografie;
letteratura popolare;
letteratura scientifica e tecnica;
letteratura giovanile.

Il candidato dovrà preparare una personale scelta di testi di autori, tra i quali devono essere comunque inclusi testi di Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Machiavelli, Guicciardini, Tasso, Galileo, Goldoni, Parini, Alfieri, Foscolo, Leopardi, Manzoni, Cattaneo, Gioberti, De Sanctis, Verga, Carducci, Pascoli, D'Annunzio, Pirandello e di autori della letteratura in prosa e in poesia dell'età contemporanea. Nell'analisi testuale il candidato dovrà mostrare di sapere interpretare criticamente i testi e di metterne in evidenza le caratteristiche di struttura e di linguaggio, dando prova anche di buone conoscenze di ordine retorico e metrico.

Si richiede inoltre che il candidato sappia orientarsi nel campo delle tradizioni di cultura popolare e nelle problematiche relative ai moderni mezzi di comunicazione (giornale, cinema, mezzi audiovisivi);

f) conoscenza diretta di un'opera (narrativa, teatrale, poetica) di almeno due autori sloveni e due autori stranieri a scelta del candidato con inquadramento nella tradizione culturale del relativo paese;

g) conoscenza delle traduzioni di opere italiane in sloveno e viceversa.

Classe LVI

ITALIANO (seconda lingua) NELLA SCUOLA MEDIA IN LINGUA TEDESCA

L'esame comprende una prova scritta e una prova orale. Le indicazioni date nelle « avvertenze generali » fanno parte integrante del programma d'esame.

1) *Prova scritta.*

La prova consiste nello svolgimento di un tema scelto dal candidato tra quattro proposti, vertenti su argomenti compresi nella materia del colloquio o riferibili ai seguenti settori:

1) educazione linguistica (problemi di uso, storia e descrizione della lingua italiana);

2) patrimonio culturale d'Italia (letteratura ed altre manifestazioni);

3) storia sociale e politica italiana e centro-europea dal Settecento ad oggi;

4) problemi della comunicazione e dello sviluppo culturale anche in rapporto all'insegnamento in ambienti plurilingui.

La trattazione dovrà dimostrare capacità di elaborazione critica e di esposizione in forma linguistica appropriata al carattere dell'argomento e consapevolezza delle finalità educative a cui si può rapportare il possesso di tali conoscenze.

Durata della prova: ore otto.

2) *Prova orale.*

Nella cornice della conoscenza generale della materia, il colloquio si svolge in particolare sul programma che segue.

Il candidato dovrà dimostrare di avere conoscenza della bibliografia essenziale, con speciale riguardo alle principali opere di consultazione, e di saper analizzare e valutare anche alcuni libri di testo delle proprie materie, liberamente scelti:

a) finalità, metodologie e tecniche della didattica dell'italiano come seconda lingua nel quadro multidisciplinare della educazione linguistica, intesa come processo graduale di sviluppo delle capacità comunicative, espressive, cognitive e di interazione sociale dell'individuo. In particolare si richiede una sicura conoscenza delle metodologie e tecniche per lo sviluppo delle abilità linguistiche sia orali che scritte, con adeguata considerazione dei principi generali della glottodidattica, dei rapporti della lingua verbale con i linguaggi non verbali, della varietà di funzioni, di usi e di forme della lingua verbale, delle condizioni poste dall'ambiente linguistico locale (per la varietà degli idiomi presenti) nonché dei problemi di collegamento con l'insegnamento della madre lingua, e, in generale, con altri campi disciplinari;

b) analisi delle strutture della lingua, sulla base di aggiornati orientamenti teorici. Lineamenti di semantica e di lessicologia; descrizione di strutture morfologiche e sintattiche; principi di fonologia.

Finalità della riflessione sulla lingua nel quadro dell'educazione linguistica;

c) linee sommarie di storia della lingua e della letteratura latina, cenni alla continuità della tradizione culturale latina anche nel mondo moderno. Riferimenti alle trasformazioni del latino parlato nelle lingue neolatine ed elementi sufficienti per istituire confronti con la lingua italiana (legge 16 giugno 1977, n. 348, art. 2, lettera *a*);

d) storia della lingua italiana e attuale quadro linguistico della società italiana: varietà delle tradizioni linguistiche regionali e affermazione della lingua italiana, a grandi linee dall'età medioevale ad oggi, con accenni di grammatica storica e riferimenti alla problematica dei rapporti tra lingua, dialetti e lingue delle minoranze etniche;

e) la tradizione letteraria e altri aspetti della cultura italiana.

Al candidato si richiede di conoscere e di saper commentare adeguatamente, nel quadro di un profilo storico complessivo, testi significativi, di varia epoca, riferibili ai seguenti settori:

poesia lirica ed epica;

romanzo, novella e teatro;

diari, memorie, relazioni di viaggi;

epistolari ed autobiografie;

letteratura popolare;

letteratura scientifica e tecnica;

letteratura giovanile.

Il candidato dovrà preparare una personale scelta di testi di autori, tra i quali devono essere comunque inclusi testi di Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Machiavelli, Guicciardini, Tasso, Galileo, Goldoni, Parini, Alfieri, Foscolo, Leopardi, Manzoni, Cattaneo, Gioberti, De Sanctis, Verga, Carducci, Pascoli, D'Annunzio, Pirandello e di autori significativi della letteratura in prosa e in poesia dell'età contemporanea. Nell'analisi testuale il candidato dovrà mostrare di sapere interpretare criticamente i testi e di mettere in evidenza le caratteristiche di struttura e di linguaggio, dando prova anche di buone conoscenze di ordine retorico e metrico.

Si richiede inoltre che il candidato sappia orientarsi nel campo delle tradizioni di cultura popolare e nelle problematiche relative ai moderni mezzi di comunicazione (giornale, cinema, mezzi audiovisivi);

f) conoscenza diretta, in lingua originale, di un'opera (narrativa, teatrale, poetica) di almeno quattro autori dell'area di lingua tedesca, a scelta del candidato, con inquadramento nella tradizione culturale del relativo paese;

g) linee essenziali della storia politica e sociale italiana dalle fine del mondo antico all'età contemporanea, con riferimenti più circostanziali alla storia europea, e in particolare dell'area alpina, dal Settecento ad oggi.

Classe LVII

ITALIANO, STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA MEDIA

L'esame comprende una prova scritta e una prova orale articolata secondo le discipline costituenti la cattedra.

Le indicazioni contenute nelle « avvertenze generali » sono parte integrante del programma di esame.

1) *Prova scritta.*

La prova consiste nello svolgimento di un tema scelto dal candidato tra quattro proposti, vertenti su argomenti compresi nella materia della prova orale e riferibili ai seguenti settori:

1) educazione linguistica (problemi di uso, storia e descrizione della lingua italiana);

2) patrimonio culturale dell'Italia (letteratura ed altre manifestazioni);

3) storia politica e sociale d'Italia del Settecento ad oggi;

4) problemi di geografia antropica.

La trattazione dovrà dimostrare capacità di elaborazione critica e di esposizione in forma linguistica appropriata al carattere dell'argomento e consapevolezza delle finalità educative a cui si può rapportare il possesso di tali conoscenze.

Durata della prova: ore otto. E' consentito l'uso del vocabolario.

2) *Prova orale.*

La prova orale consta di parti distinte, corrispondenti alle materie della classe di esame, e, nella cornice della conoscenza generale delle materie medesime, si svolge in particolare sul programma che segue. La commissione peraltro potrà accertare la capacità del candidato di operare gli opportuni collegamenti e richiami fra gli obiettivi, le metologie e i contenuti delle diverse materie, alla luce del principio della programmazione.

Con riferimento alle singole materie della classe d'esame, il candidato dovrà dimostrare di avere conoscenza della bibliografia essenziale, con speciale riguardo alle principali opere di consultazione, e di saper analizzare e valutare anche alcuni libri di testo delle proprie materie, liberamente scelti.

A) *Italiano.*

a) Finalità, metodologie e tecniche della didattica dell'italiano nel quadro multidisciplinare dell'educazione linguistica, intesa come processo graduale di sviluppo delle capacità comunicative, espressive, cognitive e di interazione sociale dell'individuo. In particolare si richiede una sicura conoscenza delle metodologie e tecniche per lo sviluppo delle abilità linguistiche sia orali che scritte, con adeguata considerazione dei rapporti della lingua verbale con i linguaggi non verbali, della varietà di funzioni, di usi e di forme della lingua verbale, delle condizioni poste dall'ambiente linguistico italiano (per la forte presenza dei dialetti e di altri idiomi locali), nonché dei problemi di collegamento con l'insegnamento della lingua straniera e, in generale, con altri campi disciplinari.

b) Analisi delle strutture della lingua italiana, sulla base di aggiornati orientamenti teorici. Lineamenti di semantica e di lessicologia; descrizione di strutture morfologiche e sintattiche; principi di fonologia. Finalità della riflessione sulla lingua nel quadro dell'educazione linguistica.

c) Conoscenza essenziale delle strutture della lingua latina. Tale conoscenza verrà saggiata mediante traduzione e commento di un passo di prosa o di poesia, scelto tra almeno venti proposti dal candidato, tratti dalle opere di Sallustio, Cesare, Cicerone, Catullo, Tibullo, Orazio, Virgilio, Livio, Seneca, Quintiliano, nonché dai Vangeli e da autori cristiani. Il candidato deve presentare e illustrare il proprio programma al riguardo.

Linee sommarie di storia della lingua e della letteratura latina, con cenni alla continuità della tradizione culturale latina anche nel mondo moderno. Riferimenti alle trasformazioni del latino parlato nelle lingue neolatine ed elementi sufficienti per istituire confronti con la lingua italiana (legge 16 giugno 1977, n. 348, art. 2, lettera *a*).

d) Storia della lingua italiana e attuale quadro linguistico della società italiana; varietà delle tradizioni linguistiche regionali e affermazione della lingua italiana, a grandi linee dall'età medievale ad oggi, con accenni di grammatica storica e riferimenti alla problematica dei rapporti tra lingua, dialetti e lingue delle minoranze etniche.

e) La tradizione letteraria e altri aspetti della cultura italiana. Al candidato si richiede di conoscere e di saper commentare adeguatamente, nel quadro di un profilo storico complessivo, testi significativi di varia epoca, riferibili ai seguenti settori:

poesia lirica ed epica;
romanzo, novella e teatro;
diari, memorie, relazioni di viaggi;
epistolari ed autobiografie;
letteratura popolare;
letteratura scientifica e tecnica;
letteratura giovanile.

Il candidato dovrà preparare una personale scelta di testi di autori, tra i quali devono essere comunque inclusi testi di Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Machiavelli, Guicciardini, Tasso, Galileo, Goldoni, Parini, Alfieri, Foscolo, Leopardi, Manzoni, Cattaneo, Gioberti, De Sanctis, Verga, Carducci, Pascoli, D'Annunzio, Pirandello e di autori significativi della letteratura in prosa e in poesia dell'età contemporanea. Nell'analisi testuale il candidato dovrà mostrare di sapere interpretare criticamente i testi e di metterne in evidenza le caratteristiche di struttura e di linguaggio, dando prova anche di buone conoscenze di ordine retorico e metrico.

Si richiede inoltre che il candidato sappia orientarsi nel campo delle tradizioni di cultura popolare e nelle problematiche relative ai moderni mezzi di comunicazione (giornale, cinema, mezzi audiovisivi).

f) Conoscenza diretta, in lingua italiana, di un'opera (narrativa, teatrale, poetica) di almeno quattro autori stranieri a scelta del candidato con inquadramento nella tradizione culturale del relativo paese.

B) *Storia ed educazione civica.*

a) Aggiornato concetto problematico di storia (anche attraverso opportuni riferimenti bibliografici), come indagine ricostruttiva e interpretativa compiuta secondo regole e procedimenti scientificamente fondati e capace di collegare eventi e testimonianze di vario ordine (economico, sociale, tecnologico, politico, militare, culturale, linguistico, etico, religioso, artistico, ecc.).

b) Conoscenza effettiva dei grandi temi storiografici emergenti nel panorama delle civiltà umane dalla preistoria ad oggi, secondo il seguente schema di riferimento:

le antiche civiltà del Mediterraneo e le loro relazioni e integrazioni;
la civiltà greca e la sua eredità prevalentemente culturale;
la civiltà romana e il processo di romanizzazione dell'Occidente e del Mediterraneo;
il Cristianesimo e la sua affermazione tra età antica e medioevo e sua progressiva diffusione;
le grandi migrazioni di popoli (germanici, slavi, arabi, ecc.) dalla fine dell'età antica e la composizione etnico-linguistica dell'Europa e del contesto mediterraneo;
papato e impero nel Medioevo;
vita economica, sociale e politica nel sistema feudale e nei comuni. La borghesia mercantile;
la civiltà del Rinascimento. Viaggi, scoperte, invenzioni e loro conseguenze;
la riforma e la controriforma;
la nascita dello Stato moderno in Europa. L'origine del regime parlamentare in Inghilterra. L'espansione coloniale dell'Europa. L'incontro con le principali civiltà extraeuropee;
la rivoluzione industriale e lo sviluppo del capitalismo. La rivoluzione americana; la rivoluzione francese; il periodo napoleonico;
l'Europa del secolo XIX: eventi politici e sviluppi sociali, economici, scientifici, tecnologici, culturali. Le moderne costituzioni e il risveglio delle coscienze nazionali. Nascita e sviluppo del movimento sindacale. Nascita ed affermazione degli Stati americani;
Risorgimento e unificazione politica italiana. Successivi processi di unificazione sociale, economica e culturale d'Italia fino ai nostri giorni;
i grandi conflitti mondiali e i nuovi assetti dell'Europa. Il Fascismo e il Nazismo. La Resistenza in Europa e in Italia. Nascita della Repubblica italiana e della sua Costituzione;
i problemi della cooperazione internazionale e in particolare della integrazione europea. La decolonizzazione e il terzo mondo.

c) Chiara conoscenza delle finalità educative dello studio della storia per i discenti della scuola media dell'obbligo, volto fondamentalmente a sviluppare il «senso storico», come dimensione temporale dei fatti e base per istituire il rapporto tra l'individuo e la realtà presente.

d) Possesso di metodologie e di tecniche didattiche atte a promuovere nel discente la partecipazione allo studio della storia come lavoro di ricerca e ricostruzione, mediante raccolta di dati (anche a partire dall'ambiente circostante, con i suoi monumenti e prodotti della cultura locale), formulazione di ipotesi da verificare, critica delle fonti, collegamenti tra fatti di vario ordine, utilizzazione di sussidi diversi.

e) Per quanto attiene all'educazione civica il candidato dovrà mostrare di avere chiara conoscenza delle finalità di questo insegnamento che, in più stretto rapporto con la storia e la geografia, è essenziale per la formazione della conoscenza sociale e civile del cittadino. In ordine ai contenuti si richiede che il candidato conosca:

la Costituzione italiana nella sua struttura, nella sua genesi, nei suoi principi ispiratori. Elementi di dottrina dello Stato (lo Stato, il popolo, il territorio, le forme di governo);

l'organizzazione politica e la struttura amministrativa (centrale e periferica dello Stato). Elementi dell'ordinamento della giustizia ordinaria ed amministrativa. Lo statuto dei lavoratori. Elementi del diritto di famiglia. Funzioni ed attività dei principali organismi di cooperazione ed integrazione europea ed internazionale.

C) *Geografia.*

a) Finalità, metodologie e tecniche della didattica della geografia come studio dei complessi rapporti tra l'uomo e l'ambiente secondo metodi di osservazione scientifica ed interpretazione critica, in una prospettiva che mette in luce soprattutto gli aspetti antropici della disciplina. Nell'area dei temi più propriamente scientifico-naturalistici il candidato dovrà avere conoscenze essenziali anche al fine di stabilire collegamenti didattici e forme di collaborazione con la cattedra di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali.

b) Il candidato dovrà dimostrare di possedere chiare ed approfondite conoscenze sugli aspetti fisici ed antropici, in particolare dell'Italia e dell'Europa e, più in generale, dei paesi extraeuropei.

In modo più specifico il programma comprende:

elementi di geografia generale ed astronomica;

i fattori umani e naturali che interagiscono nella formazione dei sistemi antropofisici e nella trasformazione del paesaggio geografico. La complessa problematica uomo-ambiente: flora, fauna e condizioni climatiche; risorse naturali e fondi di energia; loro utilizzazione (attività agricole, industriali, artigianali, commerciali); vie di comunicazione; insediamenti umani e movimenti migratori; situazione demografica e qualità della vita; varietà di culture e di forme di organizzazione sociale;

il moderno concetto di Regione in ordine agli aspetti territoriali, urbanistici, economici e politico-amministrativi;

la rappresentazione della terrà; globi, carte geografiche e topografiche, cartogrammi e carte speciali; plastici, fotografie, ecc.;

viaggi ed esplorazioni;

l'Italia: l'ambiente fisico, la dimensione socio-politico-economica, le articolate realtà regionali, nel contesto europeo e mediterraneo;

i grandi movimenti migratori, interni ed esterni, dell'Italia moderna. Le recenti trasformazioni dell'economia della società italiana e i fenomeni di urbanizzazione;

l'Europa e, più in generale, i Paesi extraeuropei: aspetti fisici, socio-politici, economici. Razze, lingue, religioni e loro distribuzione sul globo; le grandi aree agricole, minerarie e industriali della terrà; le vie di comunicazione e i commerci;

i rapporti di interdipendenza e collaborazione economico-sociale e culturale tra i popoli.

Classe LX

LINGUA STRANIERA

L'esame comprende una prova scritta ed una prova orale.

Le indicazioni contenute nell'«avvertenza generale» sono parte integrante del programma di esame.

1) *Prova scritta.*

La prova scritta consiste nello svolgimento, nella lingua straniera, di un tema scelto dal candidato fra quattro proposti, vertenti su argomenti compresi nella materia della prova orale e riferibili ai seguenti settori:

1) problemi di uso, storia e descrizione della lingua straniera;

2) aspetti socio-culturali del paese straniero, specialmente contemporanei, nel loro particolare collegamento con le manifestazioni linguistiche;

3) principali problemi della didattica della lingua straniera visti in chiave storico-critica;

4) impostazione ragionata di una unità didattica vista in tutte le sue articolazioni, completa delle attività esercitative, finalizzata all'obiettivo indicato dal tema.

La trattazione dovrà dimostrare capacità di elaborazione critica e di esposizione in forma linguistica appropriata al carattere dell'argomento nonché consapevolezza delle finalità educative a cui si può rapportare il possesso di tali conoscenze.

Durata della prova: ore otto.

E' consentito l'uso del dizionario monolingue.

2) *Prova orale.*

Il candidato, che deve parlare la lingua straniera correntemente e con buona pronuncia, dovrà dimostrare di conoscere:

a) finalità, metodologie e tecniche della didattica della lingua straniera nel quadro multidisciplinare dell'educazione linguistica intesa come processo graduale di sviluppo delle capacità comunicative, espressive e cognitive e di interazione sociale dell'individuo. In particolare si richiede una sicura conoscenza delle metodologie e tecniche per lo sviluppo delle abilità linguistiche, sia orali che scritte, con adeguata considerazione della varietà di funzioni, di usi e di forme della lingua verbale, nonché dei problemi di collegamento con l'insegnamento della lingua italiana e, in generale, con altri campi disciplinari;

b) analisi delle strutture della lingua straniera nei suoi vari livelli (fonologico, morfogrammaticale, sintattico, semantico e di funzionalità comunicativa) sulla base di aggiornati orientamenti teorici. Finalità della riflessione sulla lingua nel quadro dell'educazione linguistica;

c) patrimonio culturale del paese straniero (letteratura ed altre manifestazioni). Il candidato dovrà dimostrare di avere conoscenza diretta delle maggiori opere letterarie di almeno tre autori, uno dei quali contemporaneo. Dovrà inoltre avere conoscenza dell'assetto etnico e linguistico del paese straniero;

d) i principali apporti della psicolinguistica e della sociolinguistica all'analisi del linguaggio verbale ed al suo insegnamento.

In relazione alle esigenze dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola media, e tenendo conto delle indicazioni programmatiche, il candidato darà prova di avere conoscenza diretta, nella lingua materia di esame, della letteratura e della stampa periodica per preadolescenti, nonché di altri materiali linguistici, audiovisivi, iconografici dei paesi di cui si studia la lingua.

Classe LXXXV

SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI NELLA SCUOLA MEDIA

L'esame comprende una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale. Dette prove vertono sugli argomenti sotto elencati nonché sulle problematiche didattiche generali e specifiche relative alle materie d'insegnamento costituenti la cattedra cui il concorso si riferisce.

La prova scritta consiste nella risoluzione o trattazione di almeno due quesiti o argomenti, uno scelto nel campo delle scienze matematiche l'altro nel campo delle scienze sperimentali, tra quelli proposti in numero adeguato.

La prova pratica tende ad accertare il possesso da parte del candidato delle tecniche elementari della osservazione e della sperimentazione nell'ambito delle scienze sperimentali.

Consiste nell'esecuzione di un'esperienza didattica riguardante le materie oggetto dell'esame: tale esperienza sarà scelta dal candidato tra quattro assegnate per sorteggio tra quelle predisposte dalla commissione in campi diversi. La prova comprende anche una relazione scritta che illustri i principi sui quali si fondano i metodi applicati, il funzionamento degli strumenti utilizzati ed i motivi dell'impiego di essi.

La prova orale verte sugli argomenti sotto elencati che dovranno essere assunti dal candidato e verificati dalla commissione secondo l'impostazione culturale proposta dai programmi di insegnamento. La commissione avrà cura, inoltre, di verificare se il candidato possiede una conoscenza critica delle varie discipline, la padronanza delle linee fondamentali della didattica delle singole materie nonché le nozioni generali di storia del pensiero scientifico.

Argomenti

Parte generale.

Problemi di scienza dell'educazione e di didattica generale relativi all'insegnamento delle scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali.

Linee fondamentali dello sviluppo storico del progresso scientifico e del suo rapporto con la società.

Scienze matematiche.

Elementi di teoria degli insiemi (insiemi ed operazioni su di essi, relazioni, leggi di composizione di un insieme); strutture algebriche fondamentali (gruppo, anello, corpo, spazio vettoriale, corrispondenza fra strutture).

Elementi di logica matematica (gli enunciati e la loro struttura, funzioni di verità, quantificatori, logica degli enunciati, logica dei predicati).

Strutture numeriche (l'insieme dei numeri naturali, l'insieme dei numeri interi, l'insieme dei numeri razionali, l'insieme dei numeri reali, l'insieme dei numeri complessi).

Successioni e serie numeriche. Funzioni reali di una variabile reale (limiti, continuità, calcolo differenziale e integrale con applicazioni). Serie di funzioni. Cenni sulle equazioni differenziali.

Il calcolatore tascabile; prime nozioni di calcolo numerico.

Elementi di statistica (medie, frequenze, scarti, distribuzioni, rappresentazioni statistiche).

Elementi di calcolo delle probabilità (nozione di probabilità, probabilità totali e probabilità composte, variabili aleatorie, speranza matematica, frequenza e probabilità).

Il metodo delle coordinate nella retta, nel piano, nello spazio (rette, piani, luoghi geometrici, curve algebriche e superfici algebriche con particolare riferimento a coniche e quadriche).

Trasformazioni geometriche elementari (congruenze, isometrie, similitudini, affinità).

La geometria di Euclide (equivalenza delle figure piane e cenni sulla equivalenza delle figure solide, teoria delle grandezze e della loro misura).

Questioni critiche relative ai fondamenti della matematica.

Scienze chimiche.

Elementi e composti chimici indispensabili per la conoscenza dei fenomeni biologici e geomineralogici.

Reazioni chimiche e loro leggi.

Composti inorganici ed organici più importanti.

Scienze fisiche.

Grandezze fisiche e problemi sulla misurazione.

Meccanica: il movimento, leggi della dinamica, leggi di conservazione.

Proprietà macroscopiche dei corpi: elasticità, propagazione delle onde elastiche, acustica, proprietà dei fluidi.

Temperatura e calore, principi della termodinamica e applicazioni.

Il campo gravitazionale.

Campi elettrici e campi magnetici; elettromagnetismo; proprietà delle onde elettromagnetiche nel vuoto e nella materia.

Elmenti della struttura microscopica della materia.

Scienze biologiche e naturali.

Biologia: costituenti fondamentali della materia vivente, la cellula, organi ed apparati della vita vegetativa dell'uomo, degli animali e delle piante, principi di genetica, gli organi della vita di relazione, elementi di microbiologia, microrganismi utili e dannosi.

Ecologia: ecosistemi e loro componenti, gli organismi e l'ambiente, relazioni fra esseri viventi, varie forme di parassitismo e di simbiosi, loro effetti.

Fotosintesi e respirazione nella biosfera, cicli di materia e flusso di energia.

Mineralogia e litologia: minerali e rocce più importanti, proprietà chimiche e fisiche dei minerali, caratteri distintivi relativi alla genesi, alla struttura, alla composizione ed alla giacitura delle rocce.

Geologia e geografia: la terra e il sistema solare, movimenti della terra e conseguenze, misure del tempo, la luna, i satelliti artificiali e le sonde spaziali, fenomeni atmosferici (aree cicloniche e anticicloniche, il ciclo delle acque in natura), dinamica endogena (vulcanismo, terremoti e bradisismi), cause dei principali dissesti idrogeologici con particolare riferimento al nostro paese, genesi dei continenti, ipotesi orogenetiche, fossili e loro importanza per la ricostruzione della storia della terra.

L'uomo: origine, evoluzione biologica e culturale della specie umana; evoluzione prebiotica e biotica.

L'inquinamento dell'ambiente e problemi di risanamento.

Educazione alla salute.

1) La conoscenza nel mondo biologico nel quale si colloca e matura la crescita dell'uomo. Itinerari pedagogici (nozioni elementari di ereditarietà, del processo di fecondazione dell'ovulo materno, lo sviluppo embrionale e fetale, la nascita e lo sviluppo extrauterino);

2) Conoscenza delle principali funzioni biologiche, nel quadro di una educazione alla gestione corretta della vita corporea: applicazioni dei concetti di nutrizione, di fatica e riposo, anche in riferimento all'educazione fisica e alle attività di tempo libero.

3) Consumi voluttuari e salute: i rischi del fumo, dell'etilismo e il fenomeno droga. Educazione contro le « dipendenze ».

4) La malattia, rottura dell'equilibrio biologico e psicologico dell'uomo: le principali cause di malattia e di invalidità dell'uomo: (ereditarie, metabiliche, infettive, generative, tumorali, traumatiche ambientali e da lavoro) e loro importanza nella vita dell'uomo. Educazione alla solidarietà nella sofferenza, nella vecchiaia e nell'inabilità temporanea e permanente.

5) Educazione alla consapevolezza e all'iniziativa personale nella difesa della salute, con speciale riguardo all'igiene personale e ambientale e alla medicina peventiva (dalle vaccinazioni alle visite periodiche per la diagnosi precoce dei difetti sensoriali, delle malattie del ricambio e dei tumori).

6) La costituzione Italiana e la tutela della salute nella società contemporanea: il Servizio Sanitario Nazionale e la corresponsabilità dei cittadini ad un suo corretto funzionamento, con particolare riguardo all'uso di presidi diagnostici (analisi di Laboratorio, radiologiche ecc.) e al consumo di farmaci.

7) Educazione alla conoscenza delle cause di infortuni domestici e di lavoro e alla loro prevenzione.

8) Educazione alla salute mentale: cenni sullo sviluppo delle attività psichiche e sulle principali cause del loro turbamento, nonché sulla prevenzione delle nevrosi favorite dall'attuale ritmo di vita. Problemi del malato mentale e dell'handicappato psicofisico.

Classe LXXXVIII

SLOVENO, STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA MEDIA CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA

L'esame comprende una prova scritta e una prova orale articolata secondo le discipline costituenti la cattedra.

Le indicazioni contenute nelle «avvertenze generali» sono parte integrante del programma di esame.

1) *Prova scritta.*

La prova consiste nello svolgimento di un tema scelto dal candidato tra quattro proposti, vertenti su argomenti compresi nella materia del colloquio e riferibili ai seguenti settori:

1) educazione linguistica (problemi di uso, storia e descrizione della lingua slovena);

2) patrimonio culturale sloveno (letteratura ed altre manifestazioni);

3) storia politica e sociale dal settecento ad oggi;

4) problemi di geografia antropica.

La trattazione dovrà dimostrare capacità di elaborazione e di esposizione in forma linguistica appropriata al carattere dell'argomento e consapevolezza delle finalità edicative a cui si può rapportare il possesso di tali conoscenze:

Durata della prova: ore otto. E' consentito l'uso del vocabolario.

2) *Prova orale.*

La prova orale consta di parti distinte, corrispondenti alle materie della classe di esame, e, nella cornice della conoscenza generale delle materie medesime, si svolge in particolare sul programma che segue. La commissione peraltro potrà accertare la capacità del candidato di operare gli opportuni collegamenti e richiami fra gli obiettivi, le metodologie e i contenutti delle diverse materie, alla luce del principio della programmazione.

Con riferimento alle singole materie della classe d'esame, il candidato dovrà dimostrare di avere conoscenza della bibliografia essenziale, con speciale riguardo alle principali opere di consultazione, e di saper analizzare e valutare anche alcuni libri di testo delle proprie materie, liberamente scelti.

A) *Sloveno.*

a) Finalità, metodologie e tecniche della didattica dello sloveno nel quadro multidisciplinare dell'educazione linguistica, intesa come processo graduale di sviluppo delle capacità comunicative, espressive, cognitive e di interazione sociale dell'individuo. In particolare si richiede una sicura conoscenza delle metodologie e tecniche per lo sviluppo delle abilità linguistiche sia orali che scritte, con adeguata considerazione dei rapporti della lingua verbale con i linguaggi non verbali, delle condizioni poscte dall'ambiente linguistico sloveno per la forte presenza dei dialetti e di altri idiomi locali, nonché dei problemi di collegamento con l'insegnamento della lingua italiana e della lingua straniera e, in generale, con altri campi disciplinari.

b) Analisi delle strutture della lingua slovena, sulla base di aggiornati orientamenti teorici. Lineamenti di semantica e di lessicologia; descrizione di strutture morfologiche e sintattiche; principi di fonologia. Finalità della riflessione sulla lingua nel quadro dell'educazione linguistica.

c) Storia della lingua slovena nel quadro linguistico delle regioni Alpino-Balcaniche; varietà delle tradizioni linguistiche regionali e affermazione della lingua slovena, a grandi linee dal XVI secolo ad oggi, con accenni di grammatica storica e riferimenti alla problematica dei rapporti tra lingua e dialetto.

d) La tradizione letteraria e altri aspetti della cultura slovena.

Al candidato si richiede di conoscere e di saper commentare adeguatamente, nel quadro di un profilo storico complessivo, tesi significativi, di varia epoca, riferibili ai seguenti settori:

poesia lirica ed epica;

romanzo, novella e teatro;

diari, memorie, relazioni di viaggi;

epistolari ed autobiografie;

letteratura popolare;

letteratura scientifica e tecnica;

letteratura giovanile.

Il candidato dovrà preparare una personale scelta di testi di autori, tra i quali devono essere comunque inclusi testi di Prešeren, Stritar, Jenko, Levstik, Jurčič, Tavčar, Kersnik, Gregorčič Aškerc, Cankar, Murn, Kette, Zupančič, Finzgar, Pregelj, Kosmač, Kranjec, bevk, Bartol, Prežihov Voranc, Grandnik, Gruden, Kosovel, Kocbek e di autori significativi della letteratura in prosa e in poesia dell'età contemporanea. Nell'analisi testuale il candidato dovrà mostrare si sapere interpretare criticamente i testi e di mettere in evidenza le caratteristiche di struttura e di linguaggio, dando prova anche di buone conoscenze di ordine retorico e metrico.

Si richiede inoltre che il candidato sappia orientarsi nel campo delle tradizioni di cultura popolare e nelle problematiche relative ai moderni mezzi di comunicazione (giornale, cinema, mezzi audiovisivi).

e) Conoscenza diretta di un'opera (narrativa, teatrale, poetica) di almeno due autori italiani e due autori stranieri a scelta del candidato con inquadramento nella tradizione culturale del relativo paese.

f) Conoscenza delle traduzioni di opere slovene in italiano e viceversa.

g) Riferimenti alla storia linguistica italiana e alle origini latine.

Quadro linguistico dell'Italia odierna.

B) *Storia ed educazione civica.*

a) Aggiornato concetto problematico di storia (anche attraverso opportuni riferimenti bibliografici) come indagine ricostruttiva e interpretativa compiuta secondo regole e procedimenti scientificamente fondati e capace di collegare eventi e testimonianze di vario ordine (economico, sociale, tecnologico, politico, militare, culturale, linguistico, etico-religioso, artistico, ecc.).

b) Conoscenza effettiva dei grandi temi storiografici emergenti nel panorama delle civiltà umane dalla preistoria ad oggi, secondo il seguente schema di riferimento:

le antiche civiltà del Mediterraneo e le loro relazioni e integrazioni;

la civiltà greca e la sua eredità prevalentemente culturale;

la civiltà romana e il processo di romanizzazione dell'occidente e del Mediterraneo;

il mondo slavo con particolare riguardo agli sloveni e agli altri slavi del sud ed alla loro civiltà;

il Cristianesimo e la sua affermazione tra età antica e medioevo e sua progressiva diffusione;

le grandi migrazioni di popoli (germanici, slavi, arabi, ecc.) dalla fine dell'età antica e la composizione etnico-linguistica dell'Europa e del contesto mediterraneo;

papato e impero nel Medioevo;

vita economica, sociale e politica nel sistema feudale e nei comuni. La borghesia mercantile;

la civiltà del Rinascimento. Viaggi, scoperte, invenzioni e loro conseguenze. La Riforma e la controriforma;

la nascita dello Stato moderno in Europa. L'origine del regime parlamentare in Inghilterra. L'espanzione coloniale dell'Europa. L'incontro con le principali civiltà extraeuropee;

la rivoluzione industriale e lo sviluppo del capitalismo. La rivoluzione americana. La rivoluzione francese: il periodo napoleonico;

l'Europa del secolo XIX: eventi politici e sviluppi sociali, scientifici, economici, tecnologici, culturali. Le moderne Costituzioni e il risveglio delle conoscenze nazionali. Nascita e sviluppo del movimento sindacale. Nascita e affermazione degli Stati americani;

risorgimento e unificazione politica italiana e successivi processi di unificazione sociale, economica e culturale d'Italia fino ai nostri giorni.

i grandi conflitti mondiali e i nuovi assetti dell'Europa. Il fascismo ed il nazismo. La resistenza in Europa e in Italia. Nascita della Repubblica Italiana e della sua Costituzione.

i problemi della Venezia Giulia e della minoranza slovena dal 1918 al 1945 e dal 1945 ad oggi;

i problemi della cooperazione internazionale e in particolare della integrazione europea. La decolonizzazione e il terzo mondo.

c) Chiara conoscenza delle finalità educative dello Studio della storia per i discenti della scuola media dell'obbligo, volto fondamentalmente a sviluppare il «senso storico», come dimensione temporale dei fatti e base per istituire il rapporto tra individuo e la realtà presente.

d) Possesso di metodologie e di tecniche didattiche atte a promuovere nel discente la partecipazione allo studio della storia come lavoro di ricerca e di ricostruzione, mediante raccolta di dati (anche a partire dall'ambiente circostante, con i suoi monumenti e prodotti della cultura locale), formulazione di ipotesi da verificare, critica delle fonti, collegamenti tra fatti di vario ordine, utilizzazione di sussidi diversi.

e) Per quanto attiene all'Educazione Civica il candidato dovrà mostrare di avere chiara conoscenza delle finalità di questo insegnamento che, in più stretto rapporto con la storia e la geografia, è essenziale per la formazione della coscienza sociale e civile del cittadino. In ordine ai contenuti si richiede che il candidato conosca:

la Costituzione Italiana nella sua struttura, nella sua genesi, nei suoi principi ispiratori. Elementi di dottrina dello Stato (lo Stato, il popolo, il territorio, le forme di governo);

L'organizzazione politica e la struttura amministrativa (centrale e periferica) dello Stato. Elementi dell'ordinamento della giustizia ordinaria ed amministrativa. Lo statuto dei lavoratori. Elementi del diritto di famiglia. Funzioni ed attività dei principali organismi di cooperazione ed integrazione europea ed internazionale;

la legislazione riguardante la minoranza di lingua slovena.

C) *Geografia.*

a) Finalità, metodologie e tecniche della didattica della geografia, come studio dei complessi rapporti tra l'uomo e l'ambiente, secondo metodi di osservazione scientifica e di interpretazione critica, in una prospettiva che metta in luce soprattutto gli aspetti antropici della disciplina. Nell'area dei temi più propriamente scientifico-naturalistici il candidato dovrà avere conoscenze essenziali, anche al fine di stabilire collegamenti didattici e forme di collaborazione con la cattedra di scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali.

b) Il candidato dovrà dimostrare di possedere chiare ed approfondite conoscenze sugli aspetti fisici ed antropici in particolare dell'Italia e dell'Europa e, più in generale, dei Paesi extraeuropei.

In modo più specifico il programma comprende:

elementi di geografia generale ed astronomica;

i fattori umani e naturali che interagiscono nella formazione dei sistemi antropofisici e nella trasformazione del paesaggio geografico. La complessa problematica uomo-ambiente: flora, fauna e condizioni climatiche; risorse naturali, fonti di energia e loro utilizzazione (attività agricole, industriali, artigianali, commerciali); vie di comunicazione; insediamenti umani e movimenti migratori; situazione demografica e qualità della vita; varietà di culture e di forme di organizzazione sociale;

il moderno concetto di Regione in ordine agli aspetti territoriali, urbanistici, economici e politico-amministrativi, con particolare riguardo alla Regione antonoma Friuli Venezia Giulia;

la rappresentazione della terra: globi, carte geografiche e topografiche, cartogrammi, carte speciali, plastici, fotografie ecc.;

viaggi ed esplorazioni;

l'Italia, la Slovenia e le zone limitrofe abitate dalla minoranza di lingua slovena: l'ambiente fisico, la dimensione socio-politica-economica, le articolate realtà regionali, nel contesto europeo e mediterraneo;

i grandi movimenti migratori, interni ed esterni, dell'Italia moderna;

le recenti trasformazioni dell'economia e della società italiana e i fenomeni di urbanizzazione;

l'Europa e, più in generale, i Paesi extraeuropei: aspetti fisici, socio-politici, economici. Razze, lingue, religioni e loro distribuzione sul globo; le grandi aree agricole, minerarie e industriali della terra; le vie di comunicazione e i commerci;

i rapporti di interdipendenza e collaborazione economica, sociale e culturale tra i popoli.

Classe CXII

TEDESCO (seconda lingua) NELLA SCUOLA MEDIA IN LINGUA ITALIANA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

L'esame comprende una prova scritta ed una prova orale.

Le indicazioni contenute nelle «avvertenze generali» sono parte integrante del programma di esame.

1) *Prova scritta di Tedesco.*

La prova consiste nello svolgimento di un tema letterario o linguistico su un argomento compreso nel programma della prova orale scelto dal candidato fra quattro proposti, dei quali due di argomento letterario e due inerenti alla didattica del tedesco Lingua Due. (La durata della prova è fissata in 8 ore).

E' consentito soltanto l'uso del vocabolario monolingue.

2) *Prova orale.*

La prova orale si svolge in particolare sul programma che segue. La commissione potrà peraltro accertare la capacità del candidato di operare gli opportuni collegamenti e richiami fra gli argomenti in quanto se ne offra la possibilità.

Il candidato dovrà dimostrare di avere conoscenza della bibliografia esenziale, con speciale riguardo alle principali opere di consultazione.

Dovrà anche conoscere i problemi relativi alla valutazione degli alunni.

Programma della prova orale

a) I problemi della didattica del tedesco Lingua Due a livello di scuola media; il programma di tale insegnamento anche in relazione alla premessa generale ai programmi.

b) Gli eventuali libri di testo; biblioteche di istituto e di classe; sussidi didattici di ogni tipo.

Svolgimento storico della letteratura tedesca nelle sue linee essenziali, con particolare riguardo ai movimenti letterari del Novecento.

c) Evoluzione storica della lingua tedesca; le più recenti teorie linguistiche. Nozioni di metrica e di stilistica.

d) In relazione alle esigenze del dedesco Lingua Due nella scuola media e tenendo conto delle indicazioni programmatiche, il candidato darà prova di avere approfondito autori e testi significativi inerenti a:

poesia lirica ed epica;

romanzo, novella e teatro;

diari, memorie, relazioni di viaggio;

epistolari e autobigrafie;

letteratura popolare;

letteratura scientifica e tecnica;

letteratura giovanile.

e) Conoscenza diretta di alcune opere letterarie italiane scelte dal candidato fra quelle che costituiscono oggetto di insegnamento nella madrelingua italiana.

f) Riferimenti bibliografici sui principali argomenti del programma.

Il candidato dovrà altresì dimostrare una adeguata conoscenza dello sviluppo storico e della realtà socio economica dell'Alto Adige e dell'Italia.

Classe CXIII

TEDESCO, STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA MEDIA IN LINGUA TEDESCA E CON LINGUA DI INSEGNAMENTO TEDESCA DELLE LOCALITA' LADINE

L'esame comprende una prova scritta e una prova orale.

Le indicazioni date nelle « avvertenze generali » fanno parte integrante del programma d'esame.

1) *Prova scritta.*

La prova consiste nello svolgimento di un tema scelto dal candidato tra quattro proposti, vertenti su argomenti compresi nella materia della prova orale e riferibili ai seguenti settori:

1) educazione linguistica (problemi di uso, storia e descrizione della lingua tedesca);

2) patrimonio culturale dell'area di lingua tedesca (letteratura ed altre manifestazioni);

3) storia politica e sociale italiana e centro-europea, con particolare attenzione all'area di lingua tedesca dal settecento ad oggi;

4) problemi di geografia antropica.

La trattazione dovrà dimostrare capacità di elaborazione critica e di esposizione in forma linguistica appropriata al carattere dell'argomento e consapevolezza delle finalità educative a cui si può rapportare il possesso di tali conoscenze.

Durata della prova: 8 ore.

2) *Prova orale.*

La prova orale consta di parti distinte, corrispondenti alla materia della classe di esame, e, nella cornice della conoscenza generale delle materie medesime, si svolge in particolare sul programma che segue. La commissione peraltro potrà accertare la capacità del candidato di operare gli opportuni collegamenti o richiami fra gli obiettivi, le metodologie e i contenuti delle diverse materie, alla luce del principio della programmazione.

Con riferimento alle singole materie della classe d'esame, il candidato dovrà dimostrare di avere conoscenza della bibliografia essenziale, con speciale riguardo alle principali opere di consultazione, é di saper analizzare e valutare anche alcuni libri di testo delle proprie materie, liberamente scelti.

A) *Tedesco.*

a) Finalità, metodologia e tecniche della didattica del tedesco nel quadro multidisciplinare dell'educazione linguistica, intesa come processo graduale di sviluppo delle capacità comunicative espressive, cognitive e di interazione sociale dell'individuo

In particolare si richiede una sicura conoscenza delle metodologie e tecniche per lo sviluppo delle abilità linguistiche sia orali che scritte, con adeguata considerazione dei rapporti della lingua verbale con i linguaggi non verbali, delle varietà di funzioni, di usi e di forme della lingua verbale, delle condizioni poste dall'ambiente linguistico italiano (per la forte presenza dei dialetti e di altri idiomi) nonché dei problemi di collegamento con l'insegnamento della lingua seconda e, in generale, con altri campi disciplinari.

b) Analisi delle strutture della lingua tedesca, sulla base di aggiornati orientamenti teorici. Lineamenti di semantica e di lessicologia; descrizione di strutture morfologiche e sintattiche; principi di fonologia.

Finalità della riflessione sulla lingua nel quadro dell'educazione linguistica.

c) Storia della lingua tedesca nel quadro linguistico dell'Europa centrale, varietà delle tradizioni linguistiche regionali e affermazione della lingua tedesca, a grandi linee, dall'età medievale ad oggi, con riferimenti al panorama delle lingue germaniche e alla problematica dei rapporti tra lingua e dialetti e tra le varie lingue presenti nella regione.

d) La tradizione letteraria e altri aspetti della cultura dei paesi di lingua tedesca.

Al candidato si richiede di conoscere e di saper commentare adeguatamente, nel quadro di un profilo storico complessivo, testi significativi, di varie epoche, riferibili ai seguenti settori:

poesia lirica ed epica;

romanzo, novella e teatro;

diari, memorie, relazioni di viaggi;

epistolari ed autobiografie;

letteratura popolare;

letteratura scientifica e tecnica;

letteratura giovanile.

Il candidato dovrà preparare una personale scelta di testi di autori, tra i quali devono essere comunque inclusi brani dal *Nibelungenlied* e testi di Walter von der Vogel Weide, Oswald von Welkenstein, Martin Luther, Grimmelahausen, Lessing Goethe, Schiller, Eichendorf, Heinrich von Kleist, Hòlderlin, Gottfried Keller, Mòricke, Lonan, Heine Hofmannstahl, Wagner, Storm, G. Hauptmann, T. Mann, R.M. Rilke, Brecht e di autori significativi della letteratura in prosa e in poesia dell'età contemporanea. Nell'analisi testuale il candidato dovrà mostrare di sapere interpretare criticamente i testi e di metterne in evidenza le caratteristiche di struttura e di linguaggio, dando prova anche di buone conoscenze di ordine retorico e metrico.

Si richiede inoltre che il candidato sappia orientarsi nel campo delle tradizioni di cultura popolare e nelle problematiche relative ai moderni mezzi di comunicazione (giornale, cinema, mezzi audiovisivi).

f) Conoscenza diretta in lingua originale di un'opera (narrativa, teatrale, poetica) di almeno quattro autori italiani a scelta del candidato con inquadramento nella tradizione culturale italiana. Riferimenti alla storia linguistica italiana e alle origini latine.

B) *Storia ed educazione civica.*

a) Aggiornato concetto problematico di storia (anche attraverso opportuni riferimenti bibliografici come indagine ricostruttiva e integrativa compiuta secondo regole e procedimenti scientificamente fondati e capace di collegare eventi e testimonianze di vario ordine (economico, sociale, tecnologico, politico, militare, culturale, linguistico e etico; religioso, artistico, ecc.).

b) Conoscenza effettiva dei grandi temi storiografici emergenti nel panorama delle civiltà umane dalla preistoria ad oggi secondo il seguente schema di riferimento:

le antiche civiltà del Mediterraneo e loro relazioni e integrazioni;

la civiltà greca e la sua eredità prevalentemente culturale;

la civiltà romana e il processo di romanizzazione dell'Occidente e del Mediterraneo;

il Cristianesimo e la sua affermazione tra età antica e medioevo e sua progressiva diffusione;

le grandi migrazioni di popoli (germanici, slavi, arabi, ecc.) dalla fine dell'età antica e la composizione etnico-linguistica dell'Europa e del contesto Mediterraneo;

papato e Impero del Medioevo;

il Feudalesimo e gli Stati feudali: vita economica, sociale e polica nel sistema feudale in Europa e in Italia. I Comuni italiani, la borghesia mercantile;

la civiltà del Rinascimento, viaggi, scoperte, invenzioni e loro conseguenze;

la Riforma e la Controriforma;

la nascita dello Stato moderno in Europa. L'Origine del regime parlamentare in Inghilterra. L'espansione coloniale dell'Europa. L'incontro con le principali civiltà extraeuropee;

la rivoluzione industriale e lo sviluppo del capitalismo. La rivoluzione americana;

la Rivoluzione francese; il periodo napoleonico;

l'Europa del secolo XIX; eventi politici e sviluppi sociali, economici, scientifici, tecnologici, culturali. Le moderne Costituzioni e il risveglio delle coscienze nazionali. Nascita e sviluppo del movimento sindacale. Nascita ed affermazione degli Stati americani;

Risorgimento e unificazione politica italiana e successivi processi di unificazione sociale, economica e culturale d'Italia fino ai nostri giorni. I paesi di lingua tedesca dal 1815 al 1914;

i grandi conflitti mondiali e i nuovi assetti dell'Europa. Il fascismo ed il nazismo. La Resistenza in Europa e in Italia. Nascita della Repubblica Italiana e della sua Costituzione;

i problemi della cooperazione internazionale, e in particolare, della integrazione europea. La decolonizzazione e il terzo mondo;

il Tirolo dall'epoca romana ai nostri giorni.

c) Chiara conoscenza delle finalità educative dello studio della storia per i discenti della Scuola media dell'obbligo, studio volto fondamentalmente a sviluppare il «senso storico», come dimensione temporale dei fatti e base per istituire il rapporto tra l'individuo e la realtà presente.

d) Possesso di metodologie e tecniche didattiche atte a promuovere nel discente la partecipazione allo studio della storia come lavoro di ricerca e ricostruzione mediante raccolta di dati (anche a partire dall'ambiente circostante, con i suoi monumenti e prodotti della cultura materiale), formulazione di ipotesi da verificare, critica delle fonti, utilizzazione di sussidi diversi, collegamenti tra fatti di vario ordine, ecc.

e) Per quanto attiene all'Educazione civica il candidato dovrà mostrare di avere chiara conoscenza delle finalità di questo insegnamento che, in più stretto rapporto con la storia e la geografia, è essenziale per la formazione della coscienza sociale e civile del cittadino.

In ordine ai contenuti si richiede che il candidato conosca:

la Costituzione Italiana nella sua struttura, nella sua genesi, nei suoi principi ispiratori. Elementi di dottrina dello Stato (lo Stato, il popolo, il territorio, le forme di governo);

l'organizzazione politica e la struttura amminstrativa (centrale e periferica dello Stato). Elementi dell'ordinamento della giustizia ordinaria ed amministrativa. Lo statuto dei lavoratori. Elementi del diritto di famiglia. Funzioni ed attività dei principali organismi di cooperazione ed integrazione europea ed internazionale;

lo statuto di autonomia della provincia di Bolzano e la sua attuazione.

C) *Geografia.*

a) Finalità, metodologie e tecniche della didattica della geografia, come studio dei complessi rapporti tra l'uomo e l'ambiente, secondo metodi di osservazione scientifica e di interpretazione critica, in una prospettiva che metta in luce soprattutto gli aspetti antropici della disciplina. Nell'area dei temi più propriamente scientifico-naturalistici il candidato dovrà avere conoscenze essenziali, anche al fine di stabilire collegamenti didattici e forme di collaborazione con la cattedra di scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali.

b) Il candidato dovrà dimostrare di possedere chiare ed aggiornate conoscenze sugli aspetti fisici ed antropici in particolare dell'Italia e dell'Europa e, più in generale, dei Paesi extraeuropei.

In modo più specifico il programma comprende:

elementi di geografia generale ed astronomica;

i fattori umani e naturali che interagiscono nella formazione dei sistemi antropofisici e nella trasformazione del paesaggio geografico. La complessa problematica uomo-ambiente: flora, fauna e condizioni climatiche; risorse naturali, fonti di energia e loro utilizzazione (attività agricole, industriali, artigianali, commerciali); vie di comunicazione; insediamenti umani e movimenti migratori; situazione demografica e qualità della vita; varietà di culture e di forme di organizzazione sociale;

il moderno concetto di Regione in ordine agli aspetti territoriali, urbanistici, economici e politico-amministrativi;

la rappresentazione della terra: globi, carte geografiche e topografiche, cartogrammi, carte speciali, plastici, fotografie, ecc.;

viaggi ed esplorazioni;

l'Italia e le regioni dell'arco alpino: l'ambiente fisico, la dimensione socio-politico-economica, le articolate realtà regionali, nel contesto europeo e mediterraneo;

i grandi movimenti migratori, interni ed esterni, dell'Italia moderna;

le recenti trasformazioni dell'economia e della società italiana e i fenomeni di urbanizzazione;

l'Europa e, più in generale, i Paesi extraeuropei: aspetti fisici, socio-politici, economici. Razze, lingue, religioni e loro distribuzione sul globo; le grandi aree agricole, minerarie e industriali della terra; le vie di comunicazione e i commerci;

i rapporti di interdipendenza e collaborazione economica, sociale e culturale tra i popoli.

ALLEGATO 8

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO DEI TITOLI VALUTABILI NEI CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA, DEI LICEI ARTISTICI E DEGLI ISTITUTI D'ARTE, AI SENSI DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1982, N. 270 (approvata con decreto ministeriale 3 settembre 1982).

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO, DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO, DEI TITOLI DI STUDIO AVENTI VALORE PIENAMENTE ABILITANTE, DEI TITOLI ACCADEMICI, DEI TITOLI SCIENTIFICI, PROFESSIONALI ED ARTISTICI.

1) *Titoli di studio*:

a) Al diploma di laurea o altro diploma di grado universitario richiesti per l'ammissione al concorso sono attribuiti fino ad un massimo di punti 8.

Nei limiti degli 8 punti al titolo di studio vengono attribuiti:

se conseguito con una votazione da 81 a 85 . .	punti 1
se conseguito con una votazione da 86 a 90 . .	» 2
se conseguito con una votazione da 91 a 95 . .	» 3
se conseguito con una votazione da 96 a 100 .	» 4
se conseguito con una votazione da 101 a 105 .	» 5
se conseguito con una votazione da 106 a 110 .	» 6
se conseguito con una votazione di 110 e lode .	» 8

I diplomi di laurea diversamente classificati devono essere riportati a 110.

b) Al diploma di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, non avente valore abilitante, richiesto per l'ammissione ai concorsi a cattedre per le classi di concorso XXII (Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina); LXXXIX (Stenografia); XC (Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena); XCI (Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine); CXVII (Stenografia e dattilografia); CXVIII (Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena); CXIX (Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine), previste dal decreto ministeriale 3 settembre

1982 e a posti di scuola materna sono attribuiti fino ad un massimo di punti 8. Nei limiti degli 8 punti al titolo di studio vengono attribuiti:

se conseguito con una votazione da 42 a 45 punti 2
se conseguito con una votazione da 46 a 49 » 3
se conseguito con una votazione da 50 a 53 » 4
se conseguito con una votazione da 54 a 57 » 5
se conseguito con una votazione da 58 a 59 » 6
se conseguito con una votazione di 60/60 » 8

I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in sessantesimi.

c) Ai diplomi rilasciati dall'Accademia di belle arti o da conservatori di musica richiesti per l'ammissione al concorso sono attribuiti fino ad un massimo di 8 punti.

Nei limiti degli 8 punti al titolo di studio vengono attribuiti:

se conseguito con una votazione da 21 a 22 punti 2
se conseguito con una votazione da 23 a 24 » 3
se conseguito con una votazione da 25 a 26 » 4
se conseguito con una votazione da 27 a 28 » 5
se conseguito con una votazione di 29 » 6
se conseguito con una votazione di 30/30 » 8

I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in trentesimi.

Non si attribuisce punteggio alcuno se dalla documentazione prodotta non risultano i voti conseguiti.

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad un altro, la valutazione deve riguardare esclusivamente il titolo di studio principale.

2) *Abilitazione all'insegnamento, lauree abilitanti ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 442 e titoli di studio aventi valore pienamente abilitante*:

a) All'abilitazione specifica sono attribuiti fino ad un massimo di punti 3.

Nei limiti dei 3 punti all'abilitazione specifica vengono attribuiti:

se conseguita con una votazione da 70 a 75 punti 0,50
se conseguita con una votazione da 76 a 80 » 1
se conseguita con una votazione da 81 a 85 » 1,50
se conseguita con una votazione da 86 a 90 » 2
se conseguita con una votazione da 91 a 95 » 2,50
se conseguita con una votazione da 96 a 100 » 3

Le abilitazioni diversamente classificate devono essere riportate in centesimi.

b) Alle lauree con valore pienamente abilitante per l'accesso ai concorsi a cattedre di cui alla tabella *A* del decreto ministeriale 3 settembre 1982 sono attribuiti fino ad un massimo di punti 11.

Nei limiti degli 11 punti al titolo di studio vengono attribuiti:

se conseguito con una votazione da 81 a 85 punti 1,50
se conseguito con una votazione da 86 a 90 » 3
se conseguito con una votazione da 91 a 95 » 4,50
se conseguito con una votazione da 96 a 100 » 6
se conseguito con una votazione da 101 a 105 » 7,50
se conseguito con una votazione da 106 a 110 » 9
se conseguito con una votazione di 110 e lode » 11

I diplomi di laurea diversamente classificati devono essere riportati a 110.

c) Ai titoli di studio con valore pienamente abilitante per l'accesso a posti d'insegnamento di cui alla tabella *C* del decreto ministeriale 3 settembre 1982 ed a posti di scuola elementare, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 11.

Nei limiti degli 11 punti al titolo di studio vengono attribuiti:

se conseguito con una votazione da 42 a 44 punti 1,50
se conseguito con una votazione da 45 a 47 » 3
se conseguito con una votazione da 48 a 50 » 4,50
se conseguito con una votazione da 51 a 53 » 6
se conseguito con una votazione da 54 a 56 punti 7,50
se conseguito con una votazione da 57 a 59 » 9
se conseguito con una votazione di 60/60 » 11

I titoli di studio diversamente classificati devono essere riportati in sessantesimi.

Non si attribuisce punteggio alcuno se dalla documentazione prodotta non risultano i voti conseguiti.

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad un altro, la valutazione deve riguardare esclusivamente il titolo di studio principale.

3) *Titoli accademici*:

Ai titoli accademici (lauree o diplomi) diversi da quelli previsti al punto 1) sono attribuiti fino ad un massimo di punti 3.

Nei limiti dei 3 punti al titolo accademico vengono attribuiti:

a) per la prima laurea o diploma oltre il titolo di studio di ammissione . . . . punti 2
b) per le altre lauree o diplomi . . . . » 1

4) *Titoli scientifici, professionali e artistici*:

Ai titoli scientifici, professionali ed artistici sarà attribuito un punteggio complessivo di punti 6, così come di seguito ripartito:

a) pubblicazioni fino ad un massimo di punti 3.

Non sono oggetto di valutazione le pubblicazioni elaborate in collaborazione o manoscritte o dattiloscritte o che non siano riferibili alle discipline d'insegnamento incluse nella classe di concorso cui si partecipa;

b) titoli scientifici, professionali ed artistici fino ad un massimo di punti 3 con l'attribuzione di un massimo di punti 0,50 per ogni titolo.

Sono da considerarsi titoli scientifici e professionali valutabili, escluse le pubblicazioni, i seguenti: brevetti per invenzioni o scoperte; premi o riconoscimenti letterari o scientifici di rilevanza nazionale, attestati finali per attività di studio, di ricerca e consulenza tecnica rilasciati da amministrazioni statali, università, enti pubblici, stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali; predisposizione di inventari o cataloghi; diplomi o titoli finali rilasciati da scuole o corsi di perfezionamento o specializzazione post-universitarie o scuole a fini speciali (previsti dagli statuti delle università statali o libere o rilasciati da istituti universitari statali o pareggiati o dagli ISEF statali o pareggiati); libere docenze; diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e del secondo comma dell'art. 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270; diplomi di metodo didattico differenziato conseguiti ai sensi dell'art. 46 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577; attività professionale che abbia attinenza con le discipline incluse nella classe di concorso cui si partecipa (non sono presi in considerazione i titoli relativi all'esercizio della libera professione se non accompagnati da certificato di iscrizione all'albo professionale, quando previsto per legge).

Per la valutazione dei titoli artistico-professionali ed artistici presentati dai candidati che partecipano ai concorsi a posti d'insegnamento il cui titolo di ammissione è costituito dall'accertamento dei titoli medesimi ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della legge n. 270/82, sarà attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 14.

ALLEGATO 9

SPECIALIZZAZIONE NELLE SCUOLE MEDIE

Codice	Descrizione
A	Titolo di specializzazione per il sostegno a portatori di handicap della vista
B	Titolo di specializzazione per il sostegno a portatori di handicap dell'udito
C	Titolo di specializzazione per il sostegno a portatori di handicap psicofisici

ORDINANZA MINISTERIALE 8 marzo 1985.

Integrazione, in materia di programmi e prove d'esame, allo schema di bando annesso, come parte integrante, alla ordinanza ministeriale 29 dicembre 1984, relativa alla indizione e allo svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola media statale e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Vista l'ordinanza ministeriale 29 dicembre 1984, con l'annesso schema di bando, relativa all'indizione ed allo svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola media statale e per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1985, con il quale, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, è stato approvato il nuovo programma con le relative prove di esame del concorso a cattedre per la classe XXXIV (Educazione artistica), in sostituzione del *programma previsto dal decreto ministeriale 3 settembre* 1982;

Ritenuta l'opportunità, anche per esigenze di ordine organizzativo, di sostituire il programma del concorso a cattedre per la classe XXXIV con il nuovo programma di cui al sopra citato decreto ministeriale 8 marzo 1985 anche nell'espletamento delle procedure concorsuali di cui alla Ordinanza ministeriale 29 dicembre 1984;

Ordina:

Articolo unico

Nelle premesse dello schema di bando annesso, come parte integrante, alla ordinanza ministeriale 29 dicembre 1984 citata in premessa, nella parte relativa al riferimento ai programmi dei concorsi a cattedre, dopo le parole « Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982 », sono aggiunte le seguenti « e successiva integrazione, ».

Nell'allegato 7 annesso allo schema di bando, il programma di concorso a cattedre per la classe XXXIV (Educazione artistica) previsto dal D.M. 3 settembre 1982 è sostituito dal programma — con le relative prove di esame — approvato con D.M. 8 marzo 1985 citato in premessa .

Roma, addì 8 marzo 1985

Il Ministro: FALCUCCI

AVVERTENZA

Considerate le difficoltà rappresentate dagli organi scolastici periferici di procedere, nei termini stabiliti per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi indetti ai sensi della ordinanza ministeriale 29 dicembre 1984, al rilascio dei certificati di abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito della partecipazione ai concorsi indetti ai sensi dell'ordinanza ministeriale 4 settembre 1982, si avverte che i candidati interessati, in luogo del certificato di abilitazione, possono allegare alla domanda di partecipazione al concorso una dichiarazione sostitutiva conforme al modello sottoriprodotto:

CONCORSO A CATTEDRE PER LA SCUOLA MEDIA

(Dichiarazione da inviare in bollo al Provveditore agli studi ed in carta libera al Sovrintendente scolastico)

Al Provveditorato agli studi di . . . . .

e per conoscenza

Alla Sovrintendenza scolastica regionale per . . . .
(indicare la regione)
. . . . . .

OGGETTO: *Dichiarazione sostitutiva del certificato di abilitazione all'insegnamento per la classe . . . . da allegare alla domanda di partecipazione al concorso a cattedre per la classe* . . . .
(indicare la descrizione della materia)

. l . sottoscritt. . . . .

nat . . a . . . . il . . . . . .

residente in . . . .

via . . . . n. . . .

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di avere partecipato al concorso a cattedre e posti d'insegnamento di . . . .
descrizione della materia
. . . . classe . . . . . .
indetto con decreto del Sovrintendente scolastico regionale di . . . . datato 30 ottobre 1982 e di aver conseguito la relativa abilitazione all'insegnamento con punti . . . ./80

(Somma del solo voto della prova scritta e della prova orale, con esclusione del punteggio relativo ai titoli).

Dichiara, altresì, di avere già inoltrato domanda per il rilascio della certificazione al Sovrintendente scolastico suindicato e chiede che da questi un certificato di abilitazione venga direttamente inviato al Provveditorato agli studi in indirizzo.

Data . . . . . .

Firma (1)
. . . .

(1) La firma deve essere autenticata nei modi di legge.

(1500)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651130/11) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.